Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Martedì, 1° maggio** — **Numero 102**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 748, che apporta modificazioni al testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, numero 818.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 aprile 1922, n. 471, con la quale il Governo è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione ad alcune delle Convenzioni adottate a Washington nella prima sessione (29 ottobre-29 novembre 1919) della Conferenza internazionale del lavoro, fra le quali alla Convenzione relativa al lavoro notturno delle donne ed a quella relativa al lavoro notturno degli adolescenti nelle industrie;

Visto il testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818;

Considerato che è necessario apportare talune modificazioni alla legislazione nazionale sul lavoro delle donne e dei fanciulli perchè le predette Convenzioni internazionali possano avere piena ed intera esecuzione nel Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e col Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e del presente decreto, è opificio industriale o laboratorio ogni luogo ove si compiano, con o senza il mezzo di macchine non mosse dall'operaio che le usa, lavori manuali di natura industriale, qualunque sia il numero degli operai salariati adibiti, senza distinzione di sesso o di età.

Sono eccettuati gli opifici e i laboratori in cui siano occupati soltanto i membri di una stessa famiglia.

Art. 2.

L'art. 5 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti:

« Art. 5. — Il lavoro notturno è vietato negli opifici e laboratori industriali e nelle loro dipendenze alle donne di qualsiasi età.

Il divieto del lavoro notturno delle donne non si applica in caso di forza maggiore, quando in una azienda si verifichi una interruzione di esercizio imprevedibile e non avente carattere periodico. Esso potrà essere tolto in quelle stagioni ed in quei casi in cui il lavoro delle donne si applica sia a materie prime o a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando ciò sia necessario per salvare tali materie da una perdita inevitabile. Le norme per la concessione di tali eccezioni saranno determinate nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Per l'applicazione del presente articolo il termine « notte » significa un periodo di almeno undici ore consecutive, comprendente l'intervallo fra le ore ventidue e le cinque.

Negli stabilimenti industriali sottoposti all'influenza delle stagioni, ed in tutti casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano, la durata del periodo di notte indicata nel comma precedente potrà essere ridotta a dieci ore durante sessanta giorni ogni anno. Le norme per la concessione di questa deroga saranno determinate nel regolamento.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà, sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale, variare i limiti del lavoro notturno delle donne, riducendone la durata a dieci ore nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima, a condizione che un riposo di compenso sia accordato durante il giorno ».

« Art. 5-*bis*. — Il lavoro notturno è vietato negli opifici e laboratori industriali e nelle loro dipendenze agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti.

Il divieto del lavoro notturno non si applica ai giovani di età superiore ai 16 anni compiuti che siano adibiti, nelle industrie seguenti, a lavori che per la loro natura devono necessariamente essere continuati giorno e notte:

a) acciaierie e ferriere, lavori nei quali si impiegano forni a riverbero o a rigeneratori, o galvanizzazione di lamiere e di filo di ferro (eccettuati i reparti di detersione dei metalli);

b) vetrerie;

c) cartiere;

d) zuccherifici in cui si elabora lo zucchero grezzo;

e) riduzione del minerale d'oro.

Per l'applicazione del presente articolo il termine « notte » significa un periodo di almeno undici ore consecutive, comprendente l'intervallo fra le ventidue e le cinque.

Il divieto di cui al presente articolo non si applica al lavoro notturno dei giovani di 16 anni compiuti, quando un caso di forza maggiore imprevedibile o inevitabile, e che non presenti carattere periodico, ostacoli il funzionamento normale di uno stabilimento industriale.

Quando, per circostanze particolarmente gravi, l'interesse pubblico lo richieda, il divieto del lavoro notturno dei giovani di età superiore ai 16 anni compiuti

potrà essere sospeso con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CAVAZZONI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli OVIGLIO.

Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 879, che modifica l'attuale dicitura di cui alla lettera a) del decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, contenente provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali e della navigazione marittima.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, che reca provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali e della navigazione marittima;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, sentito il commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto coi nostri ministri delle finanze e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'attuale dicitura di cui alla lettera (a) dell'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, è sostituita la seguente:

« a) debbono entrare in effettivo servizio fra il 1° luglio 1921 e il 31 dicembre 1924 ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in leg e.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE STEFANI — CAVAZZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 880, che conferisce speciali poteri in materia finanziaria al governatore della Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Ritenuto che il completo successo delle operazioni militari in Tripolitania non può essere consolidato se non sia susseguito immediatamente da una vigile attiva azione di polizia e da tutta una serie di provvedimenti che affermino, anche nel campo amministrativo, la nostra sovranità e diano rapido efficace impulso a tutti i fattori di una seria valorizzazione di quella colonia;

Ritenuto che a raggiungere questo scopo è indispensabile munire il Governo della Tripolitania per determinati atti e per un certo periodo di tempo di poteri più ampi, i quali assicurino con una ragionevole libertà di azione, la rapidità, il coordinamento e l'adattamento alle contingenze locali dei provvedimenti da adottare e pongano a disposizione di esso i mezzi strettamente necessari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il governatore della Tripolitania è autorizzato ad imporre i tributi diretti nel territorio di quella colonia ed è delegato ad emanare i relativi ordinamenti.

Art. 2.

È autorizzato, per l'esercizio finanziario 1923-924, un maggiore contributo straordinario dello Stato a favore della Tripolitania per lo stesso importo del maggiore contributo straordinario che verrà concesso per spese militari nell'esercizio 1922-923 in aggiunta ai fondi già consentiti con la legge 20 luglio 1922, n. 1016.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro delle colonie, saranno introdotte nello Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per il 1923-24 nonchè nel bilancio della Tripolitania per l'esercizio medesimo le occorrenti variazioni.

Art. 3.

Dalla data del presente decreto, fino al 30 giugno 1924, il Governatore della Tripolitania ha facoltà di trasportare fondi dall'uno all'altro articolo del suo bilancio e di istituire coi fondi stessi anche nuovi articoli nel bilancio medesimo, senza alcuna restrizione o limitazione, intendendosi abrogate per questa parte e nei limiti di tempo accennati le eccezioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990.

Art. 4.

Dalla data del presente decreto, fino al 30 giugno 1924, il Governatore della Tripolitania ha facoltà di valersi della eccedenza delle entrate effettive proprie della Colonia già complessivamente accertate e riscosse sull'ammontare di quelle previste per sopperire a nuove e maggiori spese ordinarie o straordinarie, portando con suo decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto rimangono ferme le facoltà conferite al Ministero delle finanze dall'art. 85 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363, che approva l'ordinamento amministrativo contabile per la Tripolitania e Cirenaica, per la esplicazione del riscontro finanziario e contabile sulla gestione coloniale.

Art. 6.

Il presente decreto, per quanto concerne le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 881, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio per l'esercizio finanziario 1922-23, sono introdotte le variazioni indicate nell'unita tabella, firmata d'ordine Nostro, dal ministri proponenti.

Art. 2

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 100.000 per contributo dello Stato nelle spese per il Congresso della Camera di commercio internazionale da tenersi in Roma nel 1923.

Detta somma sarà stanziata ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria ed il commercio per l'esercizio finanziario 1922-23.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento a taluni capitoli dello stato di previsione del Ministero per l'industria e il commercio per l'esercizio finanziario 1922-923.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Importo
Cap. n. 3. Assegni, indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	15.000 —
Cap. n. 4. Compensi per lavori o servizi straordinari, ecc.	100.000 —
Cap. n. 5. Indennità di tramutamento agli impiegati, ecc.	3.000 —
Cap. n. 6. Sussidi ad impiegati, uscieri, ecc., dell'Amministrazione centrale, ecc.	2.000 —
Cap. n. 7. Sussidi ad impiegati, uscieri, ecc., già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale, ecc.	3.000 —
Cap. n. 8. Medaglie di presenza, ecc.	60.000 —
Cap. n. 9. Ispezioni e missioni all'interno e all'estero, ecc.	90.000 —
Cap. n. 10. Fitto di locali, ecc.	100.000 —
Cap. n. 11. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale, ecc.	200.000 —
Cap. n. 12. Stampa di atti di Consigli e Commissioni, ecc.	150.000 —
Cap. n. 16. Spese casuali	5.000 —
Cap. n. 25. Spese occorrenti per il funzionamento dei servizi previsti dal decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 455, concernente provvedimenti per le case economiche e popolari	30.000 —
Cap. n. 26. Concorso nella spesa dell'Ufficio internazionale per la tutela della proprietà, ecc.	60.000 —
Cap. n. 30. Spese per l'applicazione dell'art. 2 della legge 6 luglio 1912, n. 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e dell'industria serica	30.000 —
Cap. n. 36. Acquisto, manutenzione e riparazioni di materiali, strumenti e mobili per gli uffici metrici, ecc.	15.000 —
Cap. n. 47. Assegni ed indennità di residenza agli addetti ed agenti commerciali all'estero	180.000 —
Cap. n. 48. Spese d'impianto per nuovi uffici di addetti commerciali, ecc.	350.000 —

Cap. n. 52. Spese per il commercio estero, ecc. .	50.000 —
Cap. n. 54. Trasporto di stampati.	350.000 —
Cap. n. 55. Mercedi al personale di fatica dei magazzini compartimentali, acquisto di carta, spago, tela, ecc.	80.000 —
Cap. n. 81 (aggiunto). Spese occorrenti per l'impianto ed il funzionamento, presso i circoli d'ispezione, ecc., del servizio di vigilanza sugli apparecchi a vapore ecc., (in conto competenza).	40.000 —
Totale delle maggiori assegnazioni . .	1.913.000 —

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 24. Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per case polari, ecc.	20.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.
Il Ministro per l'industria ed il commercio
TEOFILO ROSSI.

Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 882, che modifica l'art. 2 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli ordini sanitari.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 10 luglio 1910, n. 455;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno e *ad interim* degli affari esteri, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo capoverso dell'art. 2 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli ordini dei medici chirurghi, dei veterinari e farmacisti è sostituito col seguente:

« Possono essere iscritti anche i cittadini e gli stranieri che abbiano regolarmente conseguito il diploma professionale in un Istituto di Stato estero, quando con tale Stato estero il Governo del Re abbia stipulato accordo speciale sulla base della assoluta reciprocità di trattamento per i cittadini diplomati in Italia ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 883, che approva variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1920-921 ed autorizza un'assegnazione di L. 10.000.000 per l'esercizio 1921-922 e di L. 36.000.000 per l'esercizio 1922-923 e successivi per l'istituzione di seimila nuove scuole.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 29 dicembre 1920, n. 1820 e 2 luglio 1922, nn. 898 e 899;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono definitivamente approvate le variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, per l'anno finanziario 1920-921, contenute nel disegno di legge n. 1075, presentato alla Camera dei deputati l'8 dicembre 1920 delle quali, con l'art 2 del R. decreto 20 gennaio 1921, n. 21, il Governo del Re fu autorizzato a tener conto, nell'esercizio del bilancio dell'anno finanziario suindicato fino alla loro approvazione per legge.

Art. 2.

Per provvedere alla istituzione di complessive seimila scuole sono autorizzate, in aggiunta allo stanziamento concesso per l'esercizio 1920-921 ai sensi del citato Regio decreto 20 gennaio 1921, n 21, l'assegnazione di L. 10.000.000 per l'esercizio 1921-922 e quella di lire 36.000.000 per l'esercizio 1922-923 e successivi.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, le variazioni occorrenti in esecuzione del presente articolo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GENTILE.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 885, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 novembre 1922, n. 1550;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1922-23, sono introdotte le variazioni indicate nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1922-923.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 3. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	15.000 —
Cap. n. 4. Compensi per lavori o servizi straordinari, ecc.	20.000 —
Cap. n. 5. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura per l'esecuzione di provvedimenti legislativi riguardanti il credito agrario	10.000 —
Cap. n. 6. Indennità di tramutamento, ecc.	6.000 —
Cap. n. 7. Sussidi ad impiegati, uscieri, ecc. dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc.	7.000 —
Cap. n. 8. Sussidi ad impiegati, uscieri, ecc. già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale, ecc.	8.000 —
Cap. n. 11. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero, ecc.	450.000 —
Cap. n. 13. Spese d'ufficio, ecc	200.000 —
Cap. n. 15. Provvista di carta e di oggetti di cancelleria, ecc.	120.000 —
Cap. n. 20. Spese casuali	5.000 —
Cap. n. 78. Impianto e mantenimento di uffici minerari, ecc	30.000 —
Cap. n. 88. Spese per l'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica, ecc.	30.000 —
Totale delle maggiori assegnazioni.	901.000 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 61. Acquisto di cavalli stalloni, ecc.	70.000 —
Cap. n. 66. Concorso nelle spese per combattere la malaria	40.000 —
Cap. n. 83. Concorso nelle spese per opere di irrigazione	1.000.000 —
Cap. n. 121. Spesa straordinaria per le provvidenze diverse per l'industria peschereccia, ecc.	5.000.000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento	6.110.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.
Il Ministro di agricoltura
DE CAPITANI D'ARZAGO.

Regio decreto-legge 5 aprile 1923, n. 886, che apporta variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno e dell'agricoltura per l'esercizio finanziario 1922-923, per provvedere a rimborsi ad Amministrazioni ferroviarie per trasporto di profughi delle terre liberate.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 18 giugno 1922, n. 820 e 23 dicembre 1922, n. 1550;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' autorizzata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-923 una maggiore assegnazione di lire tre milioni seicentocinquantamila (L. 3,650,000) a favore del seguente capitolo di nuova istituzione n. 157-v: « Rimborso ad Amministrazioni ferroviarie diverse delle spese da esse sostenute per trasporto di profughi delle terre liberate ».

Art 2

Le disponibilità in conto residui dei seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri per l'interno e per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1922-923 sono ridotte della somma per ciascuno di essi indicata.

MINISTERO DELL'INTERNO

—

Cap. n. 157-IV. Spese per l'assistenza morale e materiale dei cittadini delle terre libe-

rate e redente e contributi ad Enti pubblici e privati per lo stesso scopo . . . — 8.000.000 —

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

—

Cap. n. 121-*bis*. Contributi e spese per dare incremento all'agricoltura nelle terre liberate e redente . . . . — 5.000.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 891, che autorizza maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1922-923, per le spese della milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 gennaio 1923, n. 31, che istituisce la milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-23, sono inscritte le somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 76-*bis* (modificata la denominazione). Spese per la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, istituita col R. decreto-legge 14 gennaio 1923, n. 31 . . . . 12.830.000 —

Cap. n. 76-*ter* (di nuova istituzione). Spese segrete inerenti ai servizi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale . . . . 300.000 —

Cap. n. 157-VI (Di nuova istituzione) - (Sotto la nuova rubrica «Spese per la sicurezza pubblica») - Spese inerenti alla fornitura di vestiario, di scarpe e di altri oggetti di primo corredo per la vestizione dei componenti la milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Acquisto di materiale sanitario e di equipaggiamento generale - Spese di primo impianto per il funzionamento di Comandi - Acquisto di registri, stampati, mobilio e provviste varie 33.600.000 —

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 506, che stabilisce le tariffe postali per la Somalia italiana e provvede ad una nuova emissione di valori postali per la Colonia stessa.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161;

Visto il R. decreto 6 luglio 1911, n. 965;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 12[illegible],

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti i RR. decreti 28 gennaio 1909, n. 95, e 8 dicembre 1910, n. 847, che hanno riordinato il sistema monetario della Somalia in rupie e besa;

Vista la legge 30 dicembre 1921, n. 1878;

Ritenuto necessario di riordinare e di stabilire le tariffe postali della Somalia in relazione a quelle vigenti nel Regno ed alle norme stabilite dalla convenzione postale universale di Madrid;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli delle finanze e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I diritti e le tasse postali per l'interno della Somalia italiana e nelle relazioni tra la detta Colonia ed il Regno, la Repubblica di San Marino, lo Stato libero di Fiume, il Dodecanneso, le altre colonie italiane, gli uffici postali italiani all'estero e l'Albania sono espresse esclusivamente in rupie e besa stabilite come segue:

Tariffe per l'interno

a) corrispondenze:

Lettere e biglietti postali ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, besa 20.

Pel distretto, besa 10

Lettere semplici, cioè di 1 porto di 15 grammi dirette ai militari in servizio attivo (esclusi ufficiali), besa 10.

Cartoline con comunicazioni epistolari, di Stato, o dell'industria privata, besa 13.

Cartoline con comunicazioni pel distretto, o dirette a militari in servizio attivo (esclusi ufficiali), besa 6.

Cartoline di Stato con risposta pagata, besa 26.

Cartoline di Stato con risposta pagata pel distretto, besa 12.

Cartoline illustrate con non più di 5 parole di convenevoli, besa 6.

Cartoline illustrate con non più di 5 parole di convenevoli pel distretto, besa 4.

Cartoline illustrate con la sola firma dello speditore e la data, besa 4.

Biglietti di visita con non più di 5 parole di convenevoli, besa 8.

Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, besa 8.

Fatture commerciali (peso massimo grammi 15), besa 8.

Carte manoscritte:

Per i primi 200 grammi, besa 20.

Per ogni 50 gr. di peso superiore fino a 2 kg. (peso massimo), besa 5.

Giornali quotidiani a c/c:

Per ogni esemplare non eccedente 50 gr., besa 1/4.

Per ogni frazione di 25 gr. di peso superiore, besa 1/8.

Periodici inframensili a c/c.

Per ogni esemplare non eccedente 50 gr., besa 1/2.

Per ogni 25 gr. o fraz. di 25 gr. di peso superiore, besa 1/4.

Periodici infrasemestrali e listini, cataloghi a c/c di periodicità anche inferiore:

Per ogni esemplare non eccedente il peso di 50 gr., besa 1.

Per ogni successivo porto di gr. 25 o frazione, besa 1/2.

Stampe ingombranti:

Quelle di cui uno dei lati superi 25 centimetri tranne se spedite dagli editori, sopratassa, besa 5.

Stampe periodiche:

Spedite di seconda mano, e stampe non periodiche, comunque e da chiunque spedite, ogni 50 gr. o frazione fino a 2 kg. (peso massimo), besa 5.

Cedole Commissione libraria ed estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali, besa 3.

Carte Punteggiate ad uso dei ciechi, ogni kg. (peso massimo 4 kg.), besa 1.

Campioni senza valore:

Per i primi 100 gr., besa 10.

Per ogni 50 grammi di peso superiore (massimo 350 gr.), besa 5.

Le lettere, le fatture commerciali e le carte manoscritte non francate sono sottoposte ad una tassa pari al doppio della francatura, tranne le lettere spedite dai militari di truppa, alle famiglie, e dagli uffici governativi ed Enti o privati con i quali non hanno diritto a corrispondere in esenzione di tassa, le quali lettere sono sottoposte a carico dei destinatari, alla sola tassa di francatura.

Le lettere, le fatture commerciali, le carte manoscritte ed i campioni insufficientemente francati sono sottoposti ad una tassa pari al doppio della insufficienza.

Tutti gli altri oggetti di corrispondenza non interamente francati, non hanno corso.

Si eccettuano le cartoline originariamente dirette nel distretto, e rispedite fuori distretto, gli oggetti fermo posta per i quali non sia stato pagato per intero il relativo diritto. Quando nel computo della sopratassa risultino frazioni di decimo, queste si arrotondano a una besa.

Associazioni a giornali interni ed esteri, diritto fisso, besa 100.

Per più esemplari di una stessa pubblicazione da spedirsi ad uno stesso indirizzo, il diritto si riscuole una sola volta.

Espressi, oltre la francatura ordinaria besa 30.

È obbligatoria la francatura con francobolli ed applicata per intero, altrimenti hanno corso come oggetti ordinari. Oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio sono dovute le seguenti tasse di chilometraggio:

a) per ogni frazione di chilometro non eccedente i 500 metri, besa 13;

b) per ogni chilometro o frazione di chilometro eccedente i 500 metri, besa 25.

Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche, le tasse di chilometraggio possono essere aumentate sino al doppio.

È consentito l'invio degli espressi fermo telegrafo verso corrisponsione delle medesime tasse stabilite per le fermo posta

Diritto fisso di raccomandazione, oltre la tassa di francatura, besa 25.

Indennizzo per gli oggetti raccomandati smarriti, besa 300.

Diritto fisso di raccomandazione per le carte ad uso dei ciechi, besa 5.

Indennizzo relativo, besa 100.

Diritto di assicurazione, oltre la tassa di francatura e il diritto di raccomandazione:

Per le prime 200 lire, besa 38.

Per ogni 100 lire o frazione oltre L. 200, besa 15.

Diritto di assicurazione contro i rischi di forza maggiore oltre il diritto precedente:

Per le prime 200 lire, besa 25.

Per ogni 100 lire o frazione oltre L. 200, besa 13.

Diritto d'assegno, oltre la tassa di francatura e il diritto di raccomandazione, besa 15.

(Quelli gravanti i campioni non possono eccedere rupie 3).

Ricevute di ritorno, tanto pel distretto che fuori, besa 20.

Corrispondenze fermo posta, oltre la tassa di francatura, besa 10, se tale diritto non viene pagato dal mittente, besa 15.

Non sono ammessi indirizzi convenzionali. Si consegnano solo a destinatari di età non inferiore ai 18 anni.

Conti di credito, provvigione per ogni 100 lire o frazione, besa 50.

Caselle postali, ritiro corrispondenze:

Deposito di garanzia, 5 rupie.

Diritto mensile per quelle aperte, 1 rupia.

Diritto mensile per quelle chiuse piccole, 1 1/2 rupia.

Diritto mensile per quelle chiuse medie, 2 1/2 rupie.

Diritto mensile per quelle chiuse grandi, 3 rupie.

Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette o sacchi:

Deposito di garanzia per i sacchi, 5 rupie.

Se a cura degli interessati, diritto mensile, 1 rupia.

Se a cura dell'Amministrazione, diritto mensile, 1 1/2 rupia.

Libretti di riconoscimento:

Prezzo per il rilascio di ogni libretto, besa 60.

Riscossioni per conto di terzi:

Oltre le tasse di francatura, raccomandazione od assicurazione, fino a 10 lire, besa 10.

Oltre le tasse di francatura raccomandazione od assicurazione, oltre le 10 lire, besa 2?.

Se con protesto, qualunque ne sia l'importo, besa 50.

Vaglia postali:

Tasse di emissione valevoli anche per il distretto:

Fino a L. 10 o a rupie 5, besa 10.

Oltre L. 10 o 5 rupie, fino a L. 25 o rupie 15, besa 20.

Oltre L. 25 o 15 rupie, fino a L. 50 o rupie 30, besa 40.
Oltre L. 50 o 30 rupie, fino a L. 75 o rupie 45, besa 50.
Oltre L. 75 o 45 rupie, fino a L. 100 o rupie 60, besa 60.
Per ogni 100 lire o frazione di 100 oltre L. 100 (per ogni rupie 60 o frazione di 60 oltre le rupie 60), besa 20
Vaglia non superiori a L. 25 o rupie 15 diretti a sottufficiali, caporali e soldati presenti al Corno, tassa di emissione, besa 10.
Rinnovazione:
Se chiesta senza la esibizione del titolo scaduto, besa 5.
Se con la esibizione del titolo scaduto:
Fino a L. 10 o rupie 5, besa 13.
Da oltre L. 10 o rupie 5 a L. 50 o rupie 30, besa 25.
Oltre L. 50 o rupie 30, besa 60.

Pacchi postali.

Tasse di spedizione:
Fino a 1 kg., besa 70.
Da oltre 1 kg. fino a 3 kg., besa 120.
Da oltre 3 kg. fino a 5 kg., besa 2 0.
Da oltre 5 kg. fino a 10 kg. (servizio sospeso), besa 400.
Recipienti vuoti di ritorno, besa 100.
Pacchi e recipienti vuoti ingombranti, aumento del 50 %
Diritto di assicurazione oltre la tassa di spedizione:
Per le prime 200 lire, besa 30.
Per ogni 100 lire o frazione oltre L. 200, besa 15.
Diritto fisso di assegno, besa 30.
Tassa giornaliera di custodia dopo tre giorni di giacenza gratuita:
Per i pacchi ordinari non gravati di assegno, fino ad un massimo di rupie una, besa 13.
Per i pacchi con valore dichiarato od ordinari gravati di assegno fino ad un massimo di rupie 2, besa 20.
Indennizzo per i pacchi ordinari, rupie 5.

Reclami e domande scritte.

Reclami di oggetti raccomandati, assicurati, pacchi, vaglia, besa 20.
Domande scritte per rinvio corrispondenze o pacchi già impostati, per modificazioni d'indirizzo, diminuzione o annullamento dell'importo di assegni ecc. oltre le spese di trasmissione per posta o per telegrafo delle domande stesse, besa 30.
Per le ricerche di espressi ordinari è obbligatoria la domanda scritta con pagamento della relativa tassa.

Art. 2.

Per quanto riguarda le relazioni tra la Somalia italiana e l'estero, saranno applicati i diritti e le tasse postali a norma della vigente convenzione postale universale di Madrid e delle eventuali modifiche che potranno essere in seguito apportate alla detta Convenzione.

Tali diritti e tasse saranno anche espresse in rupie e besa e per il servizio delle corrispondenze stabilite come appresso:

Tariffe per l'estero.

Lettere e biglietti postali:
per i primi 20 grammi, besa 30;
per ogni porto successivo di 20 grammi, besa 15.
Cartoline semplici, besa 18.
Cartoline con risposta pagata, besa 36.
Cartoline illustrate con la sola firma dello speditore, besa 6.
Manoscritti fino a 250 grammi, besa 30.
Manoscritti per ogni 50 gr. o frazione oltre i 250 gr., besa 6.
Campioni fino a 100 grammi, besa 12.
Campioni per ogni 50 gr. o frazione oltre i 100 gr., besa 6.
Stampe per ogni 50 grammi o frazione, besa 6.
Stampe per i ciechi per ogni 500 grammi o frazione, besa 3.
Diritto di raccomandazione, besa 30.
Ricevute di ritorno, besa 30.
Reclami per corrispondenze raccomandate, besa 60.
Domande per ritiro di corrispondenze o per variazione di indirizzo, besa 60.
Recapito per espresso, besa 60.
Assegno:
a carico del mittente per gli oggetti spediti all'estero, besa 6;
a carico del destinatario per gli oggetti in arrivo dall'estero, besa 9.
Tassa per fermo posta:
se pagata dal mittente, besa 8;
se non pagata dal mittente, besa 12.
Tessere e libretti di riconoscimento, besa 60.
Diritto di assicurazione per ogni 300 lire o frazione, besa 30.
Scatolette con valore dichiarato, oltre il diritto di raccomandazione, assicurazione e ricomposizione in dogana fino a 250 gr., besa 60
Scatolette per ogni 50 gr. o frazione oltre 250 gr., besa 12.
Diritto di ricomposizione delle scatolette in dogana, besa 30.
Le corrispondenze non francate sono sottoposte ad una tassa pari al doppio della francatura. Quelle insufficientemente francate o ritenute tali ad una tassa pari al doppio della insufficienza, purchè munite del bollo T con un minimo di bese 18 per qualsiasi oggetto.

Art. 3.

In conseguenza delle tariffe stabilite dagli articoli precedenti saranno emessi per la Somalia italiana speciali francobolli, cartoline e bollettini per il servizio delle corrispondenze, e dei pacchi. I francobolli per le corrispondenze saranno del tipo eguale a quelli attualmente in corso. Però, i valori in basso sovrastampati in nero in centesimi e lire italiane, nonchè i valori in anna, saranno depennati con tratti rettilinei anche in nero. In alto poi saranno apposti, con sovrastampa in nero, i seguenti valori: besa 2 e besa 3 sul francobollo da centesimi 2. — Besa 5, besa 6, besa 18, rispettivamente su quelli da centesimi 50, 5, 10. — Besa 20 e besa 25 su quello da centesimi 15. — Besa 30 su quello da centesimi 25. — Rupia 1 su quello da L. 1.

Continueranno ad aver corso il francobollo da besa 1 e quello portante la sovrastampa besa 60, depennando rispettivamente le sovrastampe in valori italiani: centesimi 2 e lira 1.

Pertanto, la serie dei francobolli da servire per le corrispondenze sarà costituita dai seguenti valori: besa 1, 2, 3, 5, 6, 18, 20, 25, 30, 60, rupia 1.

I francobolli per il servizio dei pacchi da centesimi 10, 25, 50 lire 1, 2, 3, 4, saranno sovrastampati in nero, rispettivamente in besa 10, 25, 50, rupie 1, 2, 3, 4. Infine il francobollo da centesimi 5, in besa 3 ed in besa 5. Pertanto la serie di tali francobolli sarà formata dai seguenti valori: besa 3, 5, 10, 25, 50, rupie 1, 2, 3, 4.

Sugli espressi adoperati nel Regno pel servizio interno e per l'estero sarà apposta la sovrastampa in nero, ed in due linee parallele:

« Somalia Italiana » « besa 30 » sul primo francobollo e « Somalia Italiana » « besa 60 » sull'altro.

Ai segnatasse da centesimi 5 — 10 — 20 — 30 — 40 — 50 — 60 lire 1 già in uso per la Somalia, sarà aggiunta rispettivamente la sovrastampa: besa 1 — 2 — 3 — 5 — 10 — 20 — 40 — rupie 1.

Similmente sui bollettini per pacchi da lire 1 — 1,25 — 2 — 3 sarà aggiunta rispettivamente la sovrastampa: besa 70 — rupie 1 — rupie 2 — rupie 4 — alle cartoline per corrispondenza da lire 0,10 e da L. 0,15, ed a quelle con risposta pagata da L. 0,10 + 0,10 e da L. 0,15 + 0,15, rispettivamente le sovrastampe: besa 13, besa 18; besa 13 + 13; besa 18 + 18.

Art 4.

I predetti francobolli valgono per affrancare le corrispondenze in partenza dagli uffici postali della Somalia nonchè quelle scambiate fra gli uffici della colonia medesima e dirette ovunque.

Art. 5

I francobolli ora in corso rimarranno in vigore fino al 30 giugno 1923. Decorso tale termine dovrà cessarne l'uso, ma i detentori potranno ottenerne il cambio presso tutti gli uffici postali della Somalia italiana dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924 dopo di che essi cesseranno di aver corso legale.

Art. 6.

E' riservato al Ministero delle colonie, sentito il Governo della Somalia, in analogia all'art. 139 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, di determinare se ed a qual prezzo i francobolli attuali potranno essere posti in vendita per collezioni.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 andranno in vigore dal 1° aprile 1923.

E' data facoltà al Governatore della Somalia italiana, sentito il Ministero delle colonie, di provvedere intorno alle eventuali modifiche da apportare alle tariffe, ai diritti ed alle tasse stabilite dall'art. 1° del presente decreto.

Ogni precedente disposizione non conforme a quelle del presente decreto è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE STEFANI — COLONNA DI CESARO'.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 10 aprile 1923, n. 896, che riduce i dazi doganali sul riso e sulla farina di riso.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I dazi di confine stabiliti per il riso e la farina di riso, dalla tariffa approvata con il R. decreto 9 giugno 1921, n. 806, sono ridotti alle misure qui appresso indicate:

Numero e lettera della tariffa doganale	
68	Riso:
a)	con lolla per q.le L. oro 3.
b)	semigreggio id. L. oro 4,50.
c)	lavorato id. L. oro 6.50.
706	Farina di riso id. L. oro 6.50.

Art. 2.

La nota alla voce 68 della suddetta tariffa è modificata come segue: « Il mezzo riso e il risino destinati alla fabbricazione dell'amido sono ammessi al dazio di L. oro 2,50 il quintale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 10 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 marzo 1923, n. 734, concernente la composizione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della R. marina.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 192', n. 1457, che

stabilisce le tabelle della composizione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 135, che sopprime i gradi di sottoammiraglio e di brigadiere generale per tutti i corpi militari della R. marina e fissa i quadri organici degli ufficiali del servizio attivo permanente;

Visto l'art. 4 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 251, che modifica l'art. 4 del predetto R. decreto 11 gennaio 1923, n. 135;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La tabella della composizione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della R. marina, annessa al su citato R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1457, è sostituita dalla seguente:

B) Per gli ufficiali della R. marina

Grado dell'ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio								
	Ammiraglio	Vice ammiraglio	Contro ammiraglio	Capitano di vascello	Capitano di fregata	Capitano di corvetta	Tenente di vascello	Sottotenente di vascello	Guardia marina
Guardiamarina	—	—	—	1	1	1	1	2	1
Sottotenente di vascello	—	—	—	1	1	1	2	2	—
Tenente di vascello	—	—	—	1	1	3	2	—	—
Capitano di corvetta	—	—	1	1	3	2	—	—	—
Capitano di fregata	—	—	1	3	3	—	—	—	—
Capitano di vascello	—	1	3	3	—	—	—	—	—
Contr'ammiraglio	1	3	3	—	—	—	—	—	—
Vice ammiraglio	1	6	—	—	—	—	—	—	—

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DIAZ.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Erezione in ente morale.

N. 888. Regio decreto 29 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Fondazione « Ugo Schiff » di Firenze viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione di quella Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico.

Decreto Ministeriale che fa divieto alla Società anonima di assicurazione « Unione Italica » con sede in Roma di assumere nel Regno rischi di assicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduti il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale in data 31 gennaio 1922;

Considerato che la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Unione Italica », con sede in Roma, via Reggio, n. 61, non ha costituito le riserve minime a garanzia degli assicurati prescritte dai citati decreti;

DETERMINA:

Alla Società anonima di assicurazioni e r assicurazioni « Unione Italica », con sede in Roma, via Reggio, n. 61, è fatto divieto di assumere nel Regno rischi di assicurazione.

Roma, 24 aprile 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

Decreto Ministeriale che approva l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, numero 2161, ed 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

DECRETA:

Ai sensi e per gli effetti delle succennate disposizioni si pubblica il seguente schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena:

1. Denominazione: Torrente Vivò.
Foce o sbocco: Ento.
Comuni toccati od attraversati: Castiglion d'Orcia.
Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua: Dal punto in cui diventa confine fino alla sua origine alle sorgenti di Ripacci Ermicciolo od Elmicciolo o Scodellino questo compreso.
Sostituisce il n. 257 dell'elenco delle acque pubbliche approvato con R. decreto 7 maggio 1899, n. 102.
È per un breve tratto confine con la provincia di Grosseto e vi figura nell'elenco.

2. Denominazione: Fosso del Bagno Vignoni.
Foce o sbocco: Orcia.
Comuni toccati od attraversati: San Quirico d'Orcia.
Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua: Dallo sbocco all'ultimo opificio. Sostituisce il n. 230 dell'elenco sopradetto.

3. Denominazione: Colletiore del Pantano d'Orcia.
Foce o sbocco: Merso.
Comuni toccati od attraversati: Sovicillo.
Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua: Dallo sbocco al suo inizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dal.'articolo 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno coloro che vi hanno interesse sono in diritto di farvi opposizione e la provincia di Siena potrà presentare le sue osservazioni.

L'Ufficio del Genio civile di Siena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 12 aprile 1923.

Il ministro
CARNAZZA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Con D. M. 15 gennaio 1923, n. 3, la Società anonima dell'Acqua Minerale di Sangemini è stata autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di Sangemini, dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Sangemini (Perugia), di cui la Società è concessionaria in enfiteusi perpetua.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie da litro e da 1/2 litro di vetro verde chiaro e della forma denominata in commercio Vichy.

Le bottiglie da un litro saranno contrassegnate con etichette costituite da un rettangolo di carta bianca di mm. 222 × 121 circa, stampate ad un solo colore: in nero.

La parte centrale e caratteristica della etichetta è un rettangolo di mm. 98 × 121, fiancheggiata da due rettangoli minori (mm. 41 × 121 circa) ciascuno delimitato e bordato con riga e filetto in nero

Il rettangolo centrale presenta in alto lo stemma del comune di Sangemini (un guerriero a cavallo con vessillo bianco crociato).

Ai lati dello stemma, alto circa mm. 30, sono riprodotte due targhe di gran premio (ciascuna mm. 17 × 12 circa) e sei medaglie; cioè tre per lato disposte una sotto l'altra, e di circa 15 millimetri di diametro. Fra una medaglia e l'altra, e fra queste e le targhe di gran premio, corrono nastri e svolazzi con l'indicazione delle esposizioni cui esse si riferiscono.

Sotto lo stemma, fra le due medaglie inferiori, su una linea leggermente curva leggonsi le parole « ACQUA MINERALE NATURALE » in caratteri alti circa sei millimetri ».

Seguono le parole: « DIGESTIVA - ANTIURICA BACTERIOLOGICAMENTE PURA DI » su tre linee rettilinee e con caratteri alti rispettivamente millimetri quattro, due, e uno e mezzo.

Segue la parola « SANGEMINI » che caratterizza tutta l'etichetta e che trovasi a metà altezza del rettangolo centrale: essa è scritta in caratteri neri pieni, alti circa 15 mm. e l'intiera parola occupa 78 mm. di larghezza.

Segue l'indicazione « ITALIA (Umbria) » su una riga in caratteri alti 3 mm. sotto cui trovasi una vignetta di mm. 45×22 circa, raffigurante uno dei fabbricati dello Stabilimento di bibite.

Ai lati della vignetta, per tutta la sua altezza e sotto la medesima per 7 mm. circa sono riprodotte in caratteri minuti e su diverse righe le attestazioni dei più eminenti sanitari sulla efficacia dell'acqua.

Segue un rettangolo di mm. 9 × 82 circa, in cui su fondo nero e con caratteri bianchi disposti su due righe, leggesi: DURANTE I PASTI È GRADEVOLISSIMA E UTILE ALLA DIGESTIONE ».

Seguono le parole: « VENDITA AUTORIZZATA DAL MINISTRO DELL'INTERNO » D. M. 15 gennaio 1923, n. 3.

Il rettangolo laterale, a sinistra della parte centrale, è suddiviso in tre parti, separato da righe filettate orizzontali: la prima contiene la indicazione delle proprietà curative della « Sangemini » e le norme per il suo uso, la seconda contiene le conclusioni dell'analisi chimica eseguita nell'Istituto chimico della R. Università di Roma, con la indicazione dei chimici analizzatori, e la terza contiene le conclusioni della analisi bacteriologica eseguita presso l'Istituto di igiene della R. Università di Roma, con l'indicazione della data e del bacteriologo analizzatore.

Il rettangolo laterale a destra della parte centrale è egualmente diviso in due parti separate da righe filettate orizzontali e contenenti le indicazioni sulle proprietà curative e dell'uso della « Sangemini » rispettivamente nelle lingue francese, inglese e spagnuola.

Nel resto della etichetta e precisamente a destra e fuori del bordo nero che racchiude la parte finora descritta, su uno spazio di mm. 34 × 121 trovansi i dati analitici sormontati dalla parola « ANALISI » in caratteri alti mm 3 circa; seguono su varie righe le indicazioni delle costanti chimico-fisiche, e dell'analisi generale chimica.

Sotto l'analisi ed entro un tracciato rettangolare di mm. 34×21 circa, trovasi la dicitura « SOCIETÀ ANONIMA DELL'ACQUA MINERALE DI SANGEMINI (UMBRIA) » seguita dalla indicazione degli agenti esclusivi per la vendita.

La etichetta per bottiglie da mezzo litro è un rettangolo di carta bianca delle dimensioni di mm. 171 x 95, ed è in tutto simile alla etichetta per bottiglie da litro salvo tutte le indicazioni proporzionalmente ridotte.

A metà della parte sfuggente della bottiglia è inoltre applicato un disco rotondo, in carta bianca che reca stampato in nero, oltre ad un fregio circolare, le parole « vetro e turacciolo sterilizzati » su tre righe di cui la superiore curva verso l'alto, l'inferiore curva verso il basso, e la centrale rettilinea. Il diametro del disco è di mm. 38 per le bottiglie da litro e di mm. 32 per le bottiglie da mezzo litro. Il tutto conforme all'esemplare allegato ».

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 33)

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Cons. 5 0/0	36600	105 —	Martino *Giuseppe* di Michele, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Monacilioni (Campobasso)	Martino *Filippo-Giuseppe* di Michele, minore, ecc., come contro
»	87652	230 —	Burgalassi Adelia fu Gabriele, moglie di *Socrate* Berardi, dom. a Roma. Vincolata	Burgalassi Adelia fu Gabriele, moglie di Berardi *Celso-Alessandro-Socrate*, domiciliato a Roma. Vincolata
»	161350	200 —	*Fondanel* Gioacchino di Pietro, dom. a Perarolo (Belluno)	*Zandanel* Gioacchino, ecc., come contro
»	280647	25 —	Mancini Giuseppe di Martino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Castellana (Bari); con usufrutto vitalizio a *Pignatelli* Porzia fu Raffaele, moglie di Mancini Martino	Mancini Giuseppe di Martino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Castellana (Bari); con usufrutto vitalizio a *Pignataro* Porzia di Raffaele, moglie di Mancini Martino
»	280648	25 —	Mancini Raffaele di Martino, minore, ecc., come la precedente, con usufrutto vitalizio, come la precedente	Mancini Raffaele di Martino, ecc., come la precedente
»	280649	25 —	Mancini Leonardo di Martino, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio, come la precedente	Mancini Leonardo di Martino, ecc., come la precedente
»	280650	25 —	Mancini Pasquale di Martino, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio, come la precedente	Mancini Pasquale di Martino, ecc., come la precedente
3,50 0/0	324227	350 —	Saini Virginia e Lorenzo di *Marco*, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Barengo (Novara)	Saini Virginia e Lorenzo di Carlo, minori, ecc., come contro
Cons. 5 0/0	141432	650 —	*Friozzi* Antonio fu Pietro, dom. a Nerelo (Teramo)	*Feriozzi* Antonio, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 marzo 1923.

Pel direttore generale: CAPUTO.

Smarrimento di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 33).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 208 — **Data della ricevuta**: 19 luglio 1917 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Cremona — **Intestazione della ricevuta**: Agati Giovanni fu Benedetto a favore di Mutti don Cirillo fu Cesare, parroco di Vho — **Titoli del debito pubblico**: 1 assegno provvisorio — **Ammontare della rendita** L. 2.33 Consolidato 3,50 % (1902) — **Decorrenza** 1° gennaio 1904.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 130 — **Data della ricevuta**: 1 giugno 1922 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Sondrio — **Intestazione della ricevuta**: Peloni Pietro di Antonio — **Titoli del Debito pubblico**: misti n. 2 — **Ammontare della rendita** L. 175 — **Consolidato** 3,50 % — **Decorrenza** omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 310 — **Data della ricevuta**: 1 ottobre 1921 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Campobasso — **Intestazione della ricevuta**: Cornacchione Nicola fu Giuseppe — **Titoli del debito pubblico**: nominativi n. 1 — **Ammontare della rendita** L. 108 — **Consolidato** 4,50 % — **Decorrenza** 1° ottobre 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — **Data della ricevuta**: 5 settembre 1921 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Belluno — **Intestazione della ricevuta**: De ol Marco, per conto di Cristini D. Giovanni — **Titoli del debito pubblico**: nominativi n. 1 — **Ammontare della rendita** L. 52.50 — **Consolidato** 3.50 % — **Decorrenza** 1° luglio 1921.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 aprile 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione — **1ª Pubblicazione.** — (Elenco n. 35).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Consolidato 5 0/0	258331	250 —	*Fiorino* Vittoria di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a New York	*Fiorio* Vittorio di Giovanni, ecc., come contro
3,50 0/0	595805	836 50	Bruno Pietro, Giovanna e Giulia fu Gaetano, minori, sotto la patria potestà della madre Canzano Avarna Elena fu Gaetano, ved. Bruno, dom. a Napoli	Bruno Pietro, Giovanna, Giulia e *Gaetana* fu Gaetano, ecc., come contro
Consolidato 5 0/0	108042	75 —	Zunino Claudina fu *Paolo*, minore, sotto la patria potestà della madre Fossati Carlotta, ved. Zunino, dom. a Novi Ligure (Alessandria)	Zunino Claudina fu *Pietro*, minore, ecc, come contro
»	108043	75 —	Zunino Agostino fu *Paolo*, minore, ecc., come la precedente	Zunino Agostino fu *Pietro*, ecc., come la precedente
»	108044	75 —	Zunino Angela fu *Paolo*, minore, ecc , come la precedente	Zunino Angela fu *Pietro*, ecc., come la precedente
»	108045	75 —	Zunino Delmira fu *Paolo*, minore, ecc., come la precedente	Zunino Delmira fu *Pietro*, minore, ecc, come la precedente
3,50 0/0	165310	220 50	Avolio *Marianna* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Cozza Michela, dom. a Napoli	Avolio *Anna* fu Antonio, minore, ecc., come contro
Consolidato 5 0/0	121471	335 —	Rivoira *Giovanni* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Risso Rosalia fu Cesare, ved. di Rivoira Pietro, dom. a Saluzzo (Cuneo)	Rivoira *Lorenzo-Giovanni* fu Pietro, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 aprile 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Smarrimento di ricevute (3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 32).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 215 — Data della ricevuta: 9 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione della ricevuta: Stocco Ferruccio di Cesare — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 216 — Data della ricevuta: 9 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione della ricevuta: Stocco Ferruccio di Cesare — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 marzo 1923.

Per il direttore generale
CAPUTO.

INSERZIONI

Società anonima ferrovie e tramvie Padane

SEDE IN MILANO
Via Leopardi, n. 8

Capitale L. 2.000.000 - versato L. 224.660

Obbligazioni estratte nell'assemblea generale ordinaria del 15 aprile 1923.
Rogito notaio dott. cav. Antonio Fenini, Milano.

1ª Emissione anno 1900

34 titoli unitari

1199 0033 0095 0835 0272 0646
1302 1175 0573 0724 0930 0912
0591 0815 0700 0138 0325 0332
0567 0803 0615 0217 0178 1133
1363 1316 0466 0299 0451 1263
1007 0002 0775 0321

2ª Emissione anno 1909

7 titoli unitari

0503 0351 0266 0093 0193 0149
0880

5 titoli quintupli

1108/10 1356/60 2776/80 2136/40
2661/65

3ª Emissione anno 1911
13 titoli unitari

0245 0918 1242 1034 1136 0285
0917 1163 0199 0696 1007 0621
0897

3 titoli quintupli

Cert. n. 1420 Cert. n. 1650 Cert. n. 1527

4ª Emissione anno 1912
6 titoli unitari

0321 0600 0669 0732 0100 0070

3 titoli quintupli

1029 (1941/45) 0898 (1286/90) 0910 (1346/50)

5ª Emissione anno 1913
5 titoli unitari

0295 0609 0252 0459 0259

3 titoli quintupli

Numeri dei certificati:
0932 (1606/10) 0930 (1546/50) 0918 (1386/90)

6ª Emissione anno 1914
8 titoli unitari

0195 0409 0692 0136 0212 0336
0069 0472

3 titoli quintupli

Numeri dei certificati:
1089 (1641/45) 1040 (1396/400) 1170 (2046/50)

13515 — A pagamento.

Società anonima

Depositi e Rappresentanze in filati e tessuti

In liquidazione

Sede in Milano — Capitale L. 100.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 21 maggio 1923, alle ore 10, presso il liquidatore sig. Cesare Trezzi, in Milano, via Torino, n. 57, onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della loro retribuzione.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere eseguito entro il 15 maggio presso il liquidatore sig. Cesare Trezzi, nella suaccennata residenza.

L'assemblea di seconda convocazione nel caso andasse deserta quella di prima convocazione avrà luogo il 28 maggio 1923, alla stessa ora e nella medesima località.

Milano, 27 aprile 1923.

I liquidatori.

13522 — A pagamento.

Ferrovia Torino Ciriè Valli di Lanzo

Società anonima

SEDENTE IN TORINO

Capitale versato L. 10.000.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria pel 19 maggio 1923, ore 10, in Torino presso la spett. Camera di commercio via Ospedale n. 28, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio e conti sociali al 31 dicembre 1922 da prodursi al Ministero LL. PP. a sensi del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40 e deliberazioni relative.
3. Nomina di un amministratore.

Hanno diritto di intervenire gli azionisti i quali entro l'8 maggio corr. abbiano depositato presso la Cassa sociale azioni al portatore.

Gli intestatari di certificati nominativi devono ritirare dalla Cassa stessa i biglietti di ammissione all'assemblea.

Torino, 28 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13519 — A pagamento.

Società anonima

Manifattura articoli gomma industrie congeneri

V. PAGLIERI

Sede in Torino

Capitale sociale Lire 600.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in Torino, nello studio dell'avv. Cirillo Cerutti, via Pietro Micca, n. 9, per il giorno 19 maggio 1923, ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio. Rapporto dei sindaci. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e provvedimenti ai sensi dell'art. 146 Codice di commercio.
2. Nomina di tre amministratori scadenti per turno.
3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione delle relative competenze.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino tali dal libro dei soci.

In caso di mancanza del numero legale, la seconda convocazione è fissata fin d'ora per il giorno 21 maggio 1923 stesso luogo ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

13523 — A pagamento.

Società anonima Unione di trasporti

SEDE IN GENOVA

Capitale L. 500.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, in seconda convocazione, il giorno 24 maggio p. v. - ore 14 - nella sede della Società, piazza Nunziata n. 19, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di scioglimento e liquidazione della Società e deliberazioni relative.
2. Nomina del liquidatore.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dev essere effettuato presso la sede sociale non oltre il 21 maggio p. v.

Genova, 28 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13524 — A pagamento.

CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI

Sede in Roma

Via Milano, n. 3

Assemblea generale straordinaria dei soci

I signori soci del Consorzio Industrie Fiammiferi sono convocati in assemblea generale straordinaria che avrà luogo il 19 maggio 1923, alle ore 14, nella sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Proposta di trasformazione del Consorzio in Società anonima per azioni, e conseguenti modificazioni dello statuto. Modificazione dell'art. 19.
3. Nomina della Commissione revisitrice delle assegnazioni secondo il disposto dell'art. 27 dello statuto.
4. Assegnazioni degli emolumenti ai signori sindaci.

A ciascun socio verrà inviato con raccomandata il biglietto di ammissione all'assemblea con indicazione del numero dei voti a lui spettanti secondo prescrive l'art. 9 dello statuto.

I soci potranno delegare altro consocio a rappresentarli firmando la delega sullo stesso biglietto di ammissione, a termini dell'articolo 10 dello statuto.

I consiglieri non possono essere mandatari.

Qualora nella prima convocazione non si raggiungessero i termini di validità indicati nell'art. 7 l'assemblea di seconda convocazione sarà tenuta il giorno 23 maggio, nello stesso locale, alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno, e l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

I biglietti di ammissione ricevuti dai soci saranno validi per la seconda convocazione, ed anche le loro deleghe.

Roma, 30 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13551 — A pagamento.

Fabbrica di bastoni e affini " G. Ferrari ,,

Società anonima

Capitale L. 225.000

SEDE IN TERNI

Assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria pel giorno 17 maggio 1923, alle ore 20, in Terni, nella sede della succursale Società generale di credito, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del presidente.
2. Varie.

Il Consiglio d'amministrazione.

i mancanza del numero legale, l'assemblea si riunirà in seconda convocazione, alle ore 21, dello stesso giorno e nello stesso locale.

13561 — A pagamento

Società anonima per azioni " Appia ,,

Capitale sociale L. 300.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria nella Sede sociale - piazza San Claudio n. 96 - per il giorno 19 maggio 1923, alle ore 11, in prima convocazione, ed eventualmente per il 21 maggio, in seconda convocazione, della stessa ora e luogo, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazione del Consiglio direttivo.
2. Approvazione del bilancio.
3. Relazione dei sindaci.
4. Nomine delle cariche sociali.
5. Varie.

Le azioni devono depositarsi nella sede sociale entro il 18 maggio 1923.

Il consigliere delegato
Luigi Stradella.

13552 — A pagamento.

S. A. N. I. M.

Società Anonima Napoletana Industrie Marine

In liquidazione

SEDE IN NAPOLI - Vico 2° del Piliero, n. 5

Capitale versato L. 150.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria il giorno 20 maggio p. v. alle ore 9 ant. in 1ª convocazione, ed alle ore 10 in 2ª, nella sede sociale in Napoli, al Vico 2° Piliero, n. 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori.
2. Bilancio di chiusura della liquidazione al 20 aprile 1923.
3. Relazione dei sindaci.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare le azioni presso i liquidatori entro il 19 maggio 1923.

Napoli, 25 aprile 1923.

I liquidatori.

13560 — A pagamento.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I soci azionisti della Società anonima commercio generi alimentari, rappresentanze e depositi (SAGARD), sono convocati in assemblea generale nella propria sede in via Vincenzo Russo n. 5, piano 3°, in Napoli, il giorno 30 maggio 1923, alle ore 13 in prima convocazione ed alle ore 15 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Eventuale liquidazione della Società.
2. Nomina dei liquidatori.

Napoli, 26 aprile 1923.

Il presidente
del Consiglio di amministrazione
Giameli.

13562 — A pagamento.

" T E A ,,

Società anonima per azioni " Tartari e Affini ,,

Capitale L. 300.000 interamente versato

Sede in CATANIA contrada Rotolo (Ognina)

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti della Società anonima «Tartari & Affini» sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 20 maggio p. v., alle ore 16 in prima convocazione, e alle ore 18 dello stesso giorno in seconda convocazione, negli uffici del de-

legato di amministrazione sig. cav. Salvatore Perrone, siti in via Cali n. 41, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da L. 300.000 a 600.000
2. Nomina ed elezione di altri due membri del Consiglio di amministrazione (accresciuto da tre a 5).
3. Varie.

Catania, 28 aprile 1923

Il delegato d'amministrazione.

13563 — A pagamento.

ALLEANZA

SOCIETA' DI ASSICURAZIONI INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

Capitale sottoscritto lire 3.000.000 —
Versato lire 2.550.000 —

Sede della Società: **GENOVA**

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria e straordinaria
degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di giovedì 17 maggio c. a., alle ore 15, nella sede sociale, Piazza Fontane Marose, num. 18, col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 30 settembre 1922, e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina dei sindaci e determinazione della loro retribuzione.

Parte straordinaria:

1. Trasferimento della Società da Genova a Milano; modifiche statutarie e approvazione di un nuovo testo unico di statuto.
2. Proposta di riduzione del capitale sociale da L. 3.000.000 (versato L. 2.550.000) a L. 2.550.000, e di ulteriore riduzione mediante assegno di titoli di proprietà sociale agli azionisti.
3. Proposta di aumento del capitale sociale, come sopra ridotto, fino a L. 8.000.000.
4. Proposta di fusione con la Unione Mediterranea, Società anonima di assicurazioni generali, con sede a Milano, mediante assorbimento di essa.

Comunicazione del bilancio di detta Società.
Modalità della fusione.
Designazione delle persone delegate agli atti.

Occorrendo la seconda convocazione, essa avrà luogo il giorno 24 maggio, p. v., alla stessa ora, negli stessi locali, e con lo stesso ordine del giorno.

Genova, 27 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13578 — A pagamento.

« STIBIUM »

Società anonima industriale per la fabbricazione di pitture, vernici e colori

SEDE SOCIALE IN LIVORNO

Stabilimento in Livorno - Direzione generale in Genova

Avviso di convocazione
di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione ed in quella straordinaria di prima convocazione il giorno 21 maggio 1923, alle ore 16 in Livorno, in una delle sale dell'Hotel Palace col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio e conto profitti e perdite al 30 giugno 1922.
4. Determinazione del numero dei consiglieri d'amministrazione e nomina di Consiglieri.
5. Nomina dei sindaci e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Parte straordinaria:

1. Eventuali deliberazioni anche a norma degli articoli 146 e 210 del Codice di commercio.
2. Eventuali modificazioni degli articoli 2, 4 e 7 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare, cinque giorni prima a norma dell'art. 19 dello statuto sociale le loro azioni presso la Direzione generale in Genova, via XX Settembre, n. 23, piano primo.

Livorno, 28 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13584 — A pagamento

Banca Italo-Caucasica di Sconto

Anonima - Sede in Roma

Capitale L. 10.000.000 - versati Lit. 2.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria in prima convocazione per il giorno 17 maggio 1923, alle ore 16, nella sede sociale in Roma, via della Guglia, n. 69-b (P. Montecitorio) per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale vigente.

Nel caso che l'adunanza di prima convocazione andasse deserta l'assemblea di seconda convocazione si terrà nel medesimo luogo e alla stessa ora il giorno 25 maggio 1923.

Essendo i certificati azionari provvisori ai signori azionisti verrà inviato il biglietto di ammissione all'assemblea.

Banca Italo-Caucasica di sconto.

13581 — A pagamento.

Estensione di magazzini generali

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In Treviso nel mio studio al civ. n. 32-b di Via Palestro.

Oggi, 2 marzo 1923. Avanti di me dott. Arrigo Manavello fu cav. Gio. Battista notaio residente a Treviso ed iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Treviso e Conegliano, ed in presenza dei noti ed idonei testimoni sigg. Pellicciari Vittorio di Tomaso, nato a Pavia, domiciliato a Treviso, impiegato, e Pellicciari Tomaso fu Luigi, nato a Modena, domiciliato a Treviso, impiegato.

Si è costituito il sig. Petroli cav. uff. Gino fu Giovanni, ingegnere, nato a Massa Carrara, domiciliato a Treviso, nella sua qualità di consigliere delegato e rappresentante della Società denominata « Società veneta industrie frigorifere (S. V. I. F.) », anonima, con sede in Treviso, capitale L. 600.000 interamente versato, comparente della cui identità personale sono certo, che mi ha richiesto di ricevere il seguente atto di:

Estensione di Magazzini Generali.

Premesso che nelle sedute dei giorni 21 marzo e 9 agosto 1920, il Consiglio d'amministrazione della Società Veneta Industrie Frigorifere (S. V. I. F.) di Treviso deliberava la assunzione da parte di essa Società dell'esercizio di Magazzini Generali da costituirsi a termini della legge 17 dicembre 1882 e delle vigenti disposizioni del Codice di commercio, conferendo al comparente il mandato di procedere alla costituzione stessa e di rappresentare la Società in tutti gli atti occorrenti.

Che la costituzione di un magazzino generale di Treviso avvenne in esecuzione delle menzionate deliberazioni con rogiti 18 agosto

1920, n. 8799, di rep. notaio Ciani di Treviso qui registrato il 6 settembre 1920, n. 698, vol. 97, pubblici, e fu quindi proceduto a tutte le formalità di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 17 dicembre 1882, n. 1154.

Che con l'atto stesso la Società si riserva a mezzo del suo rappresentante di adibire in seguito a Magazzini Generali altri locali oltre quelli descritti nell'atto di costituzione.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e contestuale di quest'atto, il sig. ing. Petrioli cav. uff. Gino, in esecuzione delle sopra menzionate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società veneta industrie frigorifere (S. V. I. F.), e quale consigliere-delegato della st ssa, agendo in rappresentanza e nome di essa Società dichiara di voler estendere come col presente atto estende la costituzione di Magazzini generali di cui il rogito 18 agosto 1920, n. 8799 di repertorio notaio Ciani, ai seguenti nuovi locali che qui appresso si descrivono:

A) Magazzini generali a Melma.

I locali che costituiscono i Magazzini generali di Melma sono così distinti:

Locale *A* — Costituiti di un sylos fortemente costrutto in cotto con un'area complessiva di mq. 600 e con superiori 35 celle, divise in cinque piani.

Possono ricoverare merci per 70.000 quintali circa.

Locale *B* e *C* — Costituiti da un fabbricato isolato a piano terra in mattoni e pilastrate, dell'area complessiva di mq. 2205 e può ricoverare merci per circa 60.000 quintali.

Detti locali sono rappresentati dallo schizzo planimetrico, debitamente bollato, che si allega a quest'atto sub *A* e sono quelli stessi che in detto schizzo sono segnati in rosso.

B) Magazzini generali ex-Molini Mandelli alla Fiera.

I locali che costituiscono i Magazzini generali negli ex-locali del Molino Mandelli alla Fiera, sono tutti parte di un grande fabbricato a piano terra, e sono distinti come in appresso:

Magazzini *A*, dell'area di mq. 110.
» *B*, » » 361.
» *C*, » » 533.
» *D*, » » 320.

Essi sono in mattoni e pavimenti in asfalto e possono ricoverare merci per circa 30.000 quintali.

Detti locali sono rappresentati dallo schizzo planimetrico, debitamente bollato, che si allega a questo atto sub-*B*.

Detti schizzi planimetrici vengono qui sottofirmati dallo stesso ing. Gino Petrioli in segno di approvazione dei medesimi, e vengono pure controfirmati dai testimoni qui presenti, e da me notaio.

Anche nei nuovi locali, come sopra decretti, si svolgeranno le stesse operazioni e con le stesse condizioni, norme e discipline di cui l'atto di costituzione e rogiti Ciani supra citato e il regolamento e gli altri allegati tutti di quell'atto.

Già con detto rogito Ciani, dichiara l'ing. Petrioli qui presente, avere la Società eregata, ai termini ed agli effetti di cui il capo 2° dell'art. 2 del Regio decreto 17 dicembre 1882, il capitale di lire 300.000, somma questa che l'ing. Petrioli cav. uff. Gino dichiara dover rimanere vincolata anche a garenzia delle operazioni che si svolgeranno nei nuovi locali.

Richiesto io notaio, ho ricevuto l'atto presente, scritto da persona di mia fiducia su fogli due su facciate cinque e l'incirca, e ne ho dato lettura presenti i testimoni, al cav. uff. Gino Petrioli che lo approva e conferma sottoscrivendosi qui appresso e al margine pure del primo foglio coi testimoni stessi e con me notaio.

Ing. Gino Petrioli fu Giovanni.
Pellicciari Vittorio, teste
Pelliccciar Tommaso, teste.
Dott. Arrigo Manavello, notaio di Treviso (L. S.).

Allegato *A* al n. 6087 di repertorio

Schizzo planimetrico dei Magazzini generali di Melma.

Di questo allegato qui si unisce in foglio separato, il disegno eliografico debitamente bollato, munito delle firme originarie dell'ing. Petrioli Gino, dei testimoni e di me notaio.

Allegato *B* al n. 6087 di repertorio

Schizzo planimetrico dei locali Molino ex Mandelli, Treviso.

Di questo allegato qui si unisce in foglio separato, il disegno eliografico debitamente bollato munito delle firme originali dell'ing. Petrioli Gino, dei testimoni e di me notaio.

Copia conforme all'originale mio atto firmato in ogni foglio a sensi di legge, con avvertenza che a modificazione di quanto sopra scritto nei riguardi dei due allegati, questi non vengono invece qui inserti non essendo necessario per la inserzione nella *Gazzetta ufficiale*, al quale uopo si rilascia la presente.

Treviso, 4 marzo 1923.

dott. Arrigo Manavello
notaio di Treviso.

13540 — A pagamento.

Regia sottoprefettura di Nuoro

Nanti sottoscritto in questa Sottoprefettura giorno 14 maggio 1923, ore 11, procederassi asta schede segrete ad unico e definitivo incanto anche con un solo concorrente, a norma dell'art. 87 lettera A del regolamento di contabilità generale dello Stato, per la vendita in 3 distinti lotti delle seguenti piante del bosco comunale di Dorgali in regione Ghivine.

Lotto A.

Monte Tolui-Fruncu e Pala e Croce Barisone n. 15460 piante per il prezzo di base di L. 46.800.

Lotto B.

Barisone-Cumbida Prantes e Surecchina n. 29310 piante per il prezzo di base di L. 113.480.

Lotto C.

Serra e Pradu-Cuccuru Nieddu n. 38600 piante per il prezzo di base di L. 141.080.

La vendita avrà luogo secondo gli atti predisposti dall'Ispezione forestale in data 10 aprile e 12 novembre 1922 e con le modificazioni apportate al capitolato come da deliberazioni del Consiglio comunale 2 e 27 aprile 1923, nn. 13 e 14.

Depositi d'asta:

Per il lotto A L. 4000 - per il lotto B L. 10.000 - per il lotto C L. 12.000.

Depositi cauzionali:

Per il lotto A L. 4000 - per il lotto B L. 10.000 - per il lotto C L. . .

Atti visibili questa Sottoprefettura e municipio Dorgali ore ufficio.

Nuoro, 28 aprile 1923.

Il sottoprefetto
A. Apicella.

13576 — A pagamento.

Provincia e circondario di Cuneo

Comune di Briga Marittima

Avviso d'Asta

per secondo esperimento, stante la deserzione del primo incanto, per la vendita di n. 1240 larici e n. 900 pini, lotto unico nei boschi Mappa e Rea

Riuscito deserto il primo incanto che doveva seguire il 26 aprile per l'appalto suddetto, si rende noto che alle ore 15 del giorno 26 maggio prossimo nella sala comunale avanti il sindaco o chi per esso si procederà al secondo e definitivo incanto col metodo delle schede segrete e sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato d'oneri e nel regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

La base d'asta è fissata in L. 35.864.

L'asta sarà aggiudicata anche se vi sia offerta di un solo concorrente, purchè la di lui offerta abbia superato o raggiunto il minimo prestabilito dall'Amministrazione comunale nella scheda suggellata e deposta alla presenza degli astanti, sul tavolo dell'incanto.

Rimangono ferme tutte le condizioni di cui nel precedente av-

viso d'asta 25 marzo 1923, pubblicato nei vari Comuni della Provincia ed inserto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno foglio n. 74 e sul foglio degli annunzi legali della Provincia n. 78 sotto la data del 29 e 30 marzo u. s.

Briga Marittima, 26 aprile 1923.

Il sindaco
Beghelli cav. Medesto.

13366 — A pagamento.

Provincia di Reggio Calabria

Circondario di Gerace

COMUNE DI CIMINA'

AVVISO D'ASTA

Nel giorno 28 del mese di maggio 1923, alle ore 10, con continuazione, sarà tenuto in questo Ufficio comunale e dinanzi al sig. sindaco, o chi per esso, un pubblico incanto pel 1° appalto di questo acquedotto municipale, per la costruzione degli edifizi alle sorgenti di Ficarazze, Lambrea e Fudoli, a base d'asta di L. 51.265 alle condizioni seguenti:

L'incanto avrà luogo col metodo delle schede segrete, osservate le norme stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I concorrenti per essere ammessi all'asta debbono depositare sul tavolo della Presidenza la ricevuta di L. 3000 di questo tesoriere comunale quale deposito provvisorio, nonchè, in numerario, L. 2000 per le spese d'asta, salvo la finale liquidazione.

L'asta non sarà valida se non vi concorrono almeno due offerenti.

I concorrenti non potranno essere ammessi all'asta se non presenteranno il certificato penale e quello di moralità di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati dalle competenti autorità, nonchè un attestato d'idoneità rilasciato da un ingegnere.

I concorrenti all'appalto dovranno presentare la loro offerta scritta in cifre ed in lettere, e non può essere inferiore all'uno per cento di ribasso sulla base d'asta, su carta da bollo da lire 2,40, firmata e chiusa in busta sigillata.

Le offerte possono essere spedite per posta all'indirizzo di questo sig. sindaco, con tutti i documenti e depositi, nei termini prescritti.

L'aggiudicazione seguirà a favore di chi abbia fatta offerta più vantaggiosa, senza condizioni, e che abbia almeno raggiunto il ribasso contenuto nella scheda di quest'Amministrazione comunale.

Tutte le condizioni prescritte dai capitolati s'intendono come riprodotte nel presente avviso d'asta.

Tutti gli atti che compongono il progetto tecnico sono a disposizione, di chi abbia interesse, nell'ufficio di segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Il termine utile per le offerte di ribasso in grado di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, scadrà alle ore 12 del giorno 18 giugno prossimo.

Il contratto sarà stipulato entro dieci giorni dalla conforme richiesta di quest'Amministrazione comunale, all'aggiudicatario, il quale mancando soggiacerà alle responsabilità prescritte dal capitolato.

All'atto del contratto il deliberatario dovrà prestare una cauzione definitiva pari al decimo dei lavori appaltati al netto del ribasso d'asta, e nominare un supplente come prescrive il capitolato generale.

Il contratto è perfetto per quest'Amministrazione dopo avvenuta la superiore approvazione, mentre l'appaltatore resta obbligato col verbale d'aggiudicazione.

Tutte le spese d'asta, contratto, registro, copie ecc., nessuna spesa esclusa od eccettuata, vanno a carico dell'appaltatore.

I lavori dovranno essere ultimati nei termini indicati dal capitolato speciale.

I pagamenti rateali ed a saldo dei lavori compiuti saranno fatti a norma del capitolato, mercè il mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti.

Il deliberatario all'atto della stipula del contratto, dovrà eleggere il suo domicilio legale in questo Comune.

Ciminà, 25 aprile 1923.

Il segretario comunale
D. Stefanelli.

Visto, il sindaco
F. Polifroni.

13567 — A pagamento.

Municipio di Piedimonte d'Alife

Avviso

di seguita aggiudicazione provvisoria
del vasto casamento di proprietà comunale in via Antonio Gaetani

SI FA NOTO

che essendosi oggi esperimentato, in conformità del bando 4 volgente mese, il primo pubblico esperimento d'asta per la vendita in 11 separati lotti, del vasto casamento di proprietà comunale sito in questa città, alla via Antonio Gaetani, i lotti medesimi sono rimasti tutti aggiudicati provvisoriamente al sig. Gosta Enrico fu Luigi, per i prezzi rispettivi qui appresso indicati:

Lotto 1.

Bottega, n. civico 24, con retrobottega e due seguenti vani (da chiudersi la porta di uscita nel cortile e sostituirsi con una finestra secondo le prescrizioni di legge) di cui ai numeri 1 e 4 della pianta.

Aggiudicato provvisoriamente per L. 25.100.

Lotto 2.

Bottega n. 20, con retrobottega e piccolo spazio murato nel cortile, ove trovasi la vasca con condottura di acqua e cesso numeri 13, 14, 15 e 16 della pianta.

Aggiudicato provvisoriamente per L. 18.100.

Lotto 3.

Bottega, n. civico 20, con retrobottega sporgente nel cortile mediante finestra munita di inferriata, condottura d'acqua e piccolo forno numeri 18, 19 e 20 della pianta.

Aggiudicato provvisoriamente per L. 16.700.

Lotto 4.

Bottega, n. civico 14, con piccolo cesso, n. 23 della pianta.

Aggiudicato provvisoriamente per L. 11.300.

Lotto 5

Bottega, n. civico 12, con retrobottega sporgente nel cortile mediante finestra munita d'inferiata, nn. 24 e 25 della pianta.

Aggiudicato provvisoriamente per L. 12.100.

Lotto 6.

Bottega al n. civico 10 e n. 19 della pianta.

Aggiudicato provvisoriamente per L. 10.800.

Lotto 7.

Bottega all'angolo del fabbricato, n. civico 8, con altro ingresso sul primo tratto di via Antonio Gaetani, con retrobottega e fontanina, nn. 11 e 17 della pianta.

Aggiudicato provvisoriamente per L. 19.800.

Lotto 8.

Vano terraneo nell'interno del cortile, stalla con soprastante deposito di paglia, con altri 5 vani in vari punti del detto cortile di cui uno con forno ed altro vicino al portone. Spazio del cortile, vasca con condottura d'acqua e cesso. Ingresso dalla via A. Gaetani, n. 6, e androne comune col proprietario del soprastante quartino, nn. 8, 7, 6, 5, 9, 22, 10 e 12 della pianta.

Aggiudicato provvisoriamente per L. 18.300.

Lotto 9.

Quartino a 1° piano con ingresso alla via A. Gaetani, n. 22, come descritto in perizia, n. 1, 1-bis, 3, 4, 5 e 6 della pianta.

Aggiudicato provvisoriamente per L. 24.600.

Lotto 10

Quartino id. con ingresso dalla via A. Gaetani n. 16, con cucina e stanzino superiore, aggregandosi al termine del fitto le 2 stanze sul corridoio coperto e chiudendosi l'uscita che queste ultime hanno sulla scalinata del quartino seguente.

Numeri 10, 9, 12, 12-*bis*, 11, 13, 16 e 15 della pianta.
Aggiudicato provvisoriamente per L. 45.000.

Lotto 11

Quartino id con ingresso dalla via A. Gaetani n. 6 come descritto in perizia, con ingresso ed androne comune al lotto 8.
Numeri 19, 20, 23, 22, 18 e 21 della pianta.
Aggiudicato provvisoriamente per L. 36 500.

Che in conseguenza come nel bando suddetto, il termine utile (fatali) per gli eventuali aumenti del ventesimo, scadrà alle ore 12 di mercoledì 9 del p. m. di maggio.

Il commissario prefettizio
Albanese.

Il segretario comunale
Rossini.

13558 — A pagamento.

Comune di Manduria

Consorzio degli utenti della strada vicinale San Pietro

Avviso d'asta

per l'appalto dei lavori di riparazione
e manutenzione della strada

Si rende di pubblica ragione

che, il giorno 5 del mese di maggio prossimo venturo, alle ore ant. 9, e con termini abbreviati, si procederà su questa casa comunale, innanzi al presidente del Consorzio od a chi per lui, all'appalto dei lavori di riparazione e manutenzione della strada vicinale San Pietro.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le operazioni occorrenti per riparare, rimettere e mantenere nello stato di perfetta viabilità il tronco di strada consorziale Manduria-San Pietro della lunghezza di metri 10420 e della larghezza di m. 6.50.

L'appalto avrà la durata di 6 mesi per i lavori di riparazione e di 5 anni per i lavori di manutenzione decorribili dalla data del verbale di consegna.

L'asta seguirà col sistema della candela vergine, osservate tutte le formalità richieste dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e si aprirà sulla base di L. 130.961,65, così ripartite: L. 120.541,65 per i lavori di riparazione, e L. 10.420 che rappresentano il canone annuo per i lavori di manutenzione, e sulla quale ogni offerta in ribasso non potrà essere inferiore al 2 %, (pari a L. 261,92) sul prezzo complessivo delle opere messe in appalto.

Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti presentare il certificato di moralità e penalità rilasciato dall'autorità competente di data non anteriore a quattro mesi prima dell'incanto, un attestato rilasciato dal prefetto, o da un ingegnere esercente, infra sei mesi alla data in cui è tenuta l'asta, che assicuri per l'aspirante ha dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto.

Sarà inoltre obbligo degli azionisti di depositare presso l'ufficio ove si terranno gli incanti la somma di L. 4000 a garanzia dell'asta.

L'aggiudicatario definitivo dovrà prestare una cauzione in numerario pari ad un ventesimo dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta.

Tutte le spese d'asta e contratto, niuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore.

Le condizioni tutte dell'appalto risultano dal relativo capitolato deliberato dall'assemblea generale degli utenti in data 11 febbraio 1923 dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio in data 14 febbraio e 7 aprile successivo, ed approvato dal Consiglio di Prefettura in data 20 corrente mese col numero 6562, ostensibile con tutti gli atti relativi, nella segreteria del Consorzio, sita sul palazzo di città, nelle ore d'ufficio.

Il termine utile (fatali), per le offerte in ribasso del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria scade alle ore ant. 11 del giorno 14 maggio 1923.

Manduria, 25 aprile 1923.

Visto, il presidente
avv. Giovanni Schiavoni.

Il segretario del Consorzio
Federico Dimitri.

13569 — A pagamento.

Municipio di Montella

Avviso d'asta

1° esperimento

Vendita taglio 1ª sezione bosco Serralonga

Si rende noto al pubblico che alle ore 11 a. m. del giorno di venerdì 11 maggio 1923, nell'ufficio comunale, innanzi al R. commissario e con l'assistenza del segretario comunale, sarà tenuto un pubblico incanto col metodo della candela vergine a termini abbreviati a 5 giorni per la vendita, in un solo lotto del materiale legnoso di faggio ed altre essenze proveniente dal taglio della 1° sezione del bosco Serralonga di proprietà demaniale di questo Comune.

L'asta sarà aperta sul prezzo di stima ridotto di un decimo e cioè sul prezzo di L. 93.900,13.

Le offerte di aumento non potranno essere inferiori a L. 200.

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere pagato alla tesoreria comunale nel seguente modo: un quarto all'atto della stipula del contratto, un quarto all'inizio del taglio e gli altri due quarti di tre in tre mesi sempre però prima di aver iniziato il trasporto dal bosco dell'ultimo quarto del materiale ricavato.

Il taglio delle piante ed il trasporto dei prodotti fuori del bosco dovrà eseguirsi nel termine della stagione silvana 1922-923-924.

L'aggiudicatario al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi entro tre giorni dalla medesima, dovrà presentare un fideiussore ed approbatore solvibile e dovrà pure provare di avere prestata una cauzione di L. 15.000 a garenzia della piena esecuzione degli obblighi contratti.

L'asta sarà dichiarata deserta se non si presenteranno offerte di almeno due concorrenti.

Sull'aggiudicazione provvisoria sarà accettata l'offerta di aumento del ventesimo i cui fatali scadranno alle ore 12 del giorno di giovedì 17 maggio detto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di asta e di contratto, niuna esclusa, comprese anche quelle per la martellata e stima, la consegna, i collaudi, ecc.

I concorrenti devono pure fare il deposito di L. 10.000 alla tesoreria comunale in acconto delle spese suddette.

I capitoli d'oneri, i verbali di assegno e martellata relativi sono depositati in questa segreteria comunale e chiunque potrà prenderne visione nelle ore di ufficio.

Montella, 30 aprile 1923.

Il segretario comunale
Silvio Pelori.

Visto: Il R. commissario
Pirrone.

13570 — A pagamento

Municipio di Messina

Avviso d'asta

ad unico e definitivo incanto
a termini abbreviati a sette giorni

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 dell'11 maggio 1923, in questa residenza municipale, in via Ugo Bassi, si procederà dal sottoscritto, o chi per esso, al pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto dei lavori di sistemazione definitiva del 1° tratto 3° tronco della strada di circonvallazione, previsti per L. 465.000 giusta progetto dell'ufficio tecnico in data 30 novembre 1922 approvato con la deliberazione del 23 dicembre 1922, n. 4365, vistata dall'ill.mo signor prefetto

il 13 marzo 1923 col n. 2063 div. 4ª, lavori da eseguirsi nel termine di mesi sei da quello della consegna.

Il capitolato d'appalto è visibile presso la segreteria, ufficio contratti, tutti i giorni meno i festivi, nelle ore di ufficio.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno, contemporaneamente alla presentazione dell'offerta, esibire la ricevuta della Banca d'Italia (Sezione tesoreria comunale) comprovante il deposito della somma di L. 15100, di cui L. 15000 qual cauzione provvisoria a garanzia dell'appalto, da elevarsi al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, L. 100, a titolo di spese contrattuali, somme che saranno subito restituite ai non aggiudicatari dello appalto.

Occorrerà inoltre siano dai detti aspiranti esibiti i seguenti documenti:

a) attestato penale e certificato di moralità entrambi di data non anteriore a 4 mesi;

b) certificato d'idoneità di data non anteriore a 6 mesi rilasciato dall'ingegnere capo del Genio civile e dell'Ufficio tecnico comunale, dal quale risulti che il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi, nonchè il certificato del signor prefetto della Provincia di cui all'art. 77 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

c) dichiarazione su carta bollata da L. 2,40 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto dei lavori, di aver preso cognizione delle condizioni locali che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

I suddetti documenti dovranno essere presentati alla segreteria (Ufficio contratti) tre giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le offerte scritte su carta bollata da L. 2,40 e chiuse in busta.

Non saranno accettate offerte condizionate.

Messina, 25 aprile 1923.

Il Regio commissario
Denza.

Il segretario generale.
Romano.

13574 — Gratuito.

COMUNALE DI GROPPO DI ALBARETO

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati e ad unico incanto

In esecuzione alla delibera d'urgenza della Commissione delle Comunalie in data 28 aprile 1923, si rende noto che il giorno 8 maggio 1923, alle ore 9, in Borgotaro, nell'ufficio del notaio sottoscritto, davanti al rappresentante delle Comunalie di Groppo e a ministero del sottoscritto, si procederà all'esperimento d'asta per unico e definitivo incanto ed al miglior offerente, per la vendita delle piante di detta Comunalia col metodo della candela vergine e sotto l'osservanza del quaderno d'oneri dell'autorità forestale 19 giugno 1922 e a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'asta è in un sol lotto e sulla messa a prezzo di L. 43·600.

Il pagamento del prezzo d'aggiudicazione sarà fatto in una sola rata e non più tardi di giorni dieci dall'approvazione degli atti da parte dell'autorità tutoria.

Coloro che intendessero concorrere all'asta dovranno prima dell'apertura depositare nelle mani del sottoscritto notaio L. 1000 in numerario, in conto spese, nonchè un deposito di L. 4360 in numerario o in titoli di Stato, per gli eventuali danni per l'esecuzione del regolare contratto da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti a nome del deliberatario.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 500.

Il deliberamento sarà definitivo a favore del migliore offerente.

Le spese dell'incanto ed accessori sono a carico del deliberatario.

Il capitolato d'oneri e la perizia sono ostensibili presso e nell'ufficio del sottoscritto notaio e nelle ore d'ufficio.

Borgotaro, maggio 1923.

Il notaio
Francesco Cormi.

13585 — A pagamento.

Regia sottoprefettura di Vercelli

AVVISO D'APPALTO
ad unico incanto con termini abbreviati

Il giorno 12 maggio p. v., alle ore 10, nella sottoprefettura di Vercelli, dinanzi al signor sottoprefetto si addiverrà all'incanto per lo

Appalto del servizio per il trasporto degli effetti postali in Vercelli

L'asta avrà luogo a norma dell'articolo 87 lettera A) del regolamento di contabilità dello Stato, 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete estese su carta bollata da L. 2 da presentare all'asta, o da far pervenire in piego sigillato con ceralacca al sottoprefetto medesimo per mezzo della posta a tutto il giorno che precede l'asta.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà chiesto il minore corrispettivo in ribasso di quello di L. 25,870 annue sul quale verrà aperto l'incanto.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento anche se verrà presentata una sola offerta valida, a sensi dell'art. 90 del citato regolamento di contabilità dello Stato.

Il contratto avrà principio dal 1° luglio 1923 e durerà a tutto il 30 giugno 1926.

A guarentigia dell'esatto adempimento del contratto, l'appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà versare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 6000.

Per essere ammesso all'incanto dovrà ciascun concorrente aver fatto presso una R. tesoreria provinciale il deposito di L. 2587 pari al decimo della retribuzione fissata dal capitolato, e presentare, a prova della propria moralità, e solvibilità ed idoneità i seguenti documenti di data non anteriore a quattro mesi.

1. Certificato penale.
2. Certificato di buona condotta morale, rilasciato all'autorità municipale del luogo di domicilio del concorrente e debitamente legalizzato.
3. Attestato rilasciato da una prefettura o sottoprefettura dal quale risulti che il concorrente possiede, secondo la pubblica notorietà, la pratica e i mezzi necessari a ben condurre l'impresa.

Le spese tutte inerenti all'appalto ed al contratto, comprese quelle di bollo e registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Il capitolato d'oneri è ostensibile presso la sottoprefettura di Vercelli.

Vercelli, 26 aprile 1923.

Il consigliere aggiunto
Cuscianna.

13547 — A credito.

R. prefettura di Roma

Avviso d'asta ad unico incanto
per la vendita di n. 40 baracche situate nella caserma della Regia guardia in Roma, via Garibaldi, n. 50

SI FA NOTO

che, in seguito a determinazione presa dal Ministero dell'interno, alle ore 10 del 18 maggio 1923, presso questa Prefettura, e alla presenza del prefetto o di chi per esso, si procederà ad incanto unico e definitivo per la vendita suaccennata, giusta il capitolato speciale 15 marzo 1923, visibile in questa prefettura, sezione contratti, nelle ore d'ufficio.

Il detto appalto sarà diviso in 3 lotti come sono indicati nel seguente elenco e sulla base d'asta che dal medesimo si rileva

Lotto 1.

Tipo M. — Baracche n. 11, L. 38.500.

Baracche n. 5 fatiscenti, L. 7500.

Prezzo base d'asta L. 46 000.

Lotto 2.

Tipo L. — Baracche n. 15, L. 52.500.

Baracche n. 1 fatiscente, L. 1500.

Prezzo base d'asta L. 54.000.

Lotto 3.

Tipo isolato — Baracche n. 4, L. 14.000.

Baracche n. 4 fatiscenti, L. 6000.

Prezzo base d'asta L. 20.000.

Totale L. 120.000.

L'asta seguirà lotto per lotto distintamente a norma degli articoli 36, 87-A e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e cioè mediante offerte segrete da presentare all'asta o da farsi pervenire in plego sigillato all autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Queste offerte dovranno contenere il prezzo in cifra e in lettera, il lotto al quale si intende concorrere e la dichiarazione che l'offerente si sottomette a tutte le condizioni stabilite nel capitolato di cui sopra e alle norme della legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

La vendita di cui trattasi, vincolata alle norme sancite dal suddetto capitolato e dal presente avviso d'asta, sarà aggiudicata lotto per lotto, definitivamente, quando anche non vi fosse che un solo offerente.

Qualora però vi fossero due o più concorrenti, personalmente presenti all'asta o legalmente rappresentati, il funzionario che presiede alla medesima, nell'istessa seduta, per ciascun lotto, aprirà una gara di miglioramento tra quelli che hanno concorso all'asta del lotto relativo, col sistema della candela vergine, avente per base il prezzo del migliore oblatore.

Si avverte che le offerte, durante questa gara, seguita da definitiva aggiudicazione, non dovranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di base indicato nel sovrastante elenco.

In previsione di questo esperimento a candela vergine, sarà nell'interesse dei concorrenti presentarsi personalmente o farsi rappresentare all'asta da persona munita di legale, speciale mandato, non potendo altrimenti prendervi parte.

Al momento dell'asta dovranno i concorrenti presentare a garanzia dell'offerta, la quietanza di una tesoreria provinciale comprovante l'effettuato deposito, nella misura di un quinto del lotto al quale si riferisce l'offerta.

Entro i cinque giorni dalla comunicazione all'aggiudicatario dell'approvazione dell'asta da parte del Ministero, l'aggiudicatario stesso, dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto previo pagamento del relativo intero prezzo di aggiudicazione. Qualora egli non si presenti nel predetto termine incorrerà nella perdita del deposito provvisorio, che sarà incamerato, a tutto profitto dell'erario, e l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere alla vendita di cui si tratta nel modo che riterrà più opportuno.

Le spese d'asta e contrattuali, bollo, registro, copie, ecc. sono a carico dell'aggiudicatario.

Roma, 24 aprile 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
A. Gioia.

13557 — A credito.

R. Prefettura di Potenza

Commissariato civile per la Basilicata

AVVISO D'ASTA
a termini ordinari

Dalle ore 10 alle 11 del giorno 12 maggio 1923, in una sala di questo Commissariato civile, innanzi all'ill.mo signor prefetto commissario civile, o chi per lui, giusta la facoltà concessa dall'art. 182 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale, avrà luogo l'asta pubblica a termini ordinari sulla base del prezzo di stima di L. 110.916,57 per la

Vendita del materiale legnoso ritraibile dalle n. 2424 piante di faggio ed una di abete da recidersi nella contrada Faggeta Tempa di Mastrogiovanni, Manca di Montemurro e Tempa Ardica nel bosco vincolato demaniale « Abetina » del comune di Laurenzana, in conformità degli atti del progetto, debitamente approvato dall'autorità superiore.

L'asta seguirà col sistema della candela vergine, a norma dell'art. 89 del regolamento per la contabilità generale dello Stato con l'esperimento del ventesimo, e aperta sul prezzo di L. 110.916,57 resterà soggetta a tutte le condizioni stabilite nel relativo capitolato d'oneri approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Laurenzana in data 18 febbraio 1922.

Il Comune vende le piante garentendone il numero e la specie nel modo stabilito dall'art 5 del capitolato d'oneri, ma non ne garentisce le dimensioni, il contenuto cubico, il prodotto nè altra qualità.

La vendita si fa in un lotto solo, a spese, rischio e pericolo dell'aggiudicatario.

Si può concorrere all'incanto per mezzo anche di procura speciale rilasciata con atto regolare ed autentico e le offerte possono pure essere fatte per conto di persona da nominare purchè l'offerente abbia i requisiti necessari per essere ammesso agl'incanti a norma della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I concorrenti all'asta dovranno esibire un certificato rilasciato dall'ispettore forestale del ripartimento, che assicuri di avere 1 concorrenti stessi pratica nell'eseguimento di lavorazioni boschive.

Non potrà prendere parte all'incanto chi non abbia fatto un preventivo deposito di L. 5.000 che dovrà provarsi con un certificato di versamento in una qualsiasi sezione di R. tesoreria provinciale da esibirsi a chi presiederà l'asta, insieme al certificato penale generale di data non anteriore di mesi tre a quella fissata per gli incanti.

Durante la gara le singole offerte di aumento non potranno essere inferiori a L. 200.

A coloro che avranno presentate offerte non essendo rimasti aggiudicatari sarà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito; ed a coloro che avessero fatto il deposito in tesoreria senza aver poi presentato offerte, sarà rilasciato sovra esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata di L. 2,40 un certificato di cui potranno valersi per fare a loro cura la pratica di svincolo dal quale risulterà che l'asta seguì senza il loro concorso.

Il termine fatale per la presentazione delle offerte di aumento del ventesimo rimane fissato fin da ora per il giorno 28 maggio 1923, alle ore 12.

Con nuovo avviso saranno indicati l'ora ed il giorno dell'asta definitiva, che si aprirà sul prezzo aumentato dalla migliore delle offerte di rincaro che verranno regolarmente presentate.

Non presentandosi aumento entro il termine predetto, il primo deliberamento diverrà definitivo.

Il taglio delle piante di alto fusto dovrà essere terminato entro mesi 36 dal giorno in cui avrà luogo l'apqrovazione del vèrbale di consegna.

Per la stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentarsi con garante solvibile e solidale nel termine che gli verrà fissato e dovrà prestare una cauzione definitiva da versarsi nella Cassa depositi e prestiti pari ad un decimo del prezzo medesimo.

Il quaderno d'oneri e la stima delle piante messe in vendita sono ostensibili nell'Ufficio contratti del Commissariato civile, dalle ore 9 alle 12.

Gli aspiranti potranno visitare il bosco indicato prendendone gli opportuni accordi col sindaco del Comune.

Potenza, 24 aprile 1923.

Il segretario delegato ai contratti
avv. A. Gallotti.

13575 — A credito.

Ministero della Marina

Direzione generale dei servizi amministrativi - (Divisione contratti)

AVVISO D'ASTA
per unico incanto

SI FA NOTO

che il giorno 22 maggio 1923, alle ore 11, avrà luogo simultaneamente presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi e presso i Comandi dei Regi arsenali di Spezia e Taranto, innanzi ai signori capi dei **rispettivi uffici** contratti un pubblico unico incanto per l'appalto della provvista alla Regia marina nelle località sotto indicati di metri lineari 36.000 di

SARGIA TURCHINA
al prezzo unitario di L. 45
per la somma presunta complessiva di L. 1.620.000
in 4 lotti:

Lotto 1. — Spezia - m. 12.000 - L. 540.000.
Lotto 2. — Taranto - m. 14.000 - L. 630.000.
Lotto 3. — Venezia - m. 8.000 - L. 360.000.
Lotto 4. — Pola - m. 2.000 - L. 90.000.

Consegne

Le consegne dovranno essere fatte alle suddette Direzioni di Commissariato M. M., in quattro rate eguali a giorni 75, 105 e 135 dalla data di partecipazione di approvato contratto.

Alle condizioni stabilite dal relativo capitolato di oneri in data 16 aprile 1923, del Ministero della marina, Ispettorato di Commissariato, nonchè quelle generali di appalto da osservarsi per le provviste, le lavorazioni e le vendite inerenti al servizio vestiario per i militari del corpo R Equipaggi approvate con decreto Ministeriale 27 agosto 1911.

L'appalto forma quattro lotti **e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87, comma A) del regolam. per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato cioè mediante offerte segrete scritte su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato, con impronta a ceralacca alle autorità appaltanti per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.**

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte o presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre, anche in lettere, sotto pena di nullità.

Detto ribasso dovrà inoltre essere **espresso in un tanto per ogni cento** lire dell'importo della suddetta fornitura

I risultati ottenuti nelle varie sedi d'incanto saranno riassunti dal Ministero della marina, che, in pubblica seduta, il giorno 30 maggio 1923, alle ore 11, procederà all'aggiudicazione definitiva a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso, superando o almeno raggiungendo il ribasso minimo contenuto nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta per lotto.

Saranno ammessi all'incanto soltanto quelle Ditte che presenteranno un certificato di idoneità rilasciato dall'Ispettorato di Commissariato M. M.

Tale certificato sarà rilasciato alle Ditte già note per precedenti forniture ed a quelle che richiederanno una preventiva visita ai loro stabilimenti (a proprie spese) da parte di un ufficiale commissario perito.

A tale uopo le Ditte dovranno **depositare L. 300** all'atto in cui **richiederanno** la visita.

Con questa somma saranno pagate le spese di missione ed il resto verrà restituito.

L'aggiudicatario dovrà obbligarsi a far lavorare **effettivamente** in Italia la sargia appaltata.

Accetta inoltre che i pagamenti siano fatti per un quarto mediante buoni del tesoro a scadenza di un anno.

Per tutti gli effetti del contratto l'assuntore dovrà **eleggere il proprio domicilio legale in una delle suddette località e designerà per ognuna di esse un proprio rappresentante legale.**

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una sezione di tesoreria provinciale del Regno (Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 54.000 pel 1° lotto, di L. 63.000 pel 2° lotto, di L 36.000 pel 3° lotto e di L. 9.000 pel 4° lotto, in contanti od in titoli emessi o garantiti dallo Stato, valutati al corso di borsa del giorno e del luogo del deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che segui l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà, entro cinque giorni dalla partecipazione della definitiva aggiudicazione presentarsi a questo Ministero (Divisione contratti) per le pratiche relative alla stipulazione del contratto, trascorsi i quali sarà in facoltà dell'Amministrazione di dichiararlo decaduto dal diritto di eseguire l'impresa, devolvendo la cauzione prestata a beneficio dell'Erario.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc., saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a quest'ufficio all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli uffici contratti dei Comandi dei Regi arsenali di Spezia, di Taranto, di Pola, Comandi delle basi navali di Napoli e Venezia e presso le principali Camere di commercio del Regno

Il campione della sargia da fornire è visibile, nelle ore d'ufficio presso il Ministero della marina (Ispettorato di Commissariato) e presso le Direzioni di Commissariato militare marittimo di Spezia, Venezia e Taranto.

Roma, 25 aprile 1923.

Il capo sezione ai contratti
dott. Angelico Pacelli

13548 — **A credito.**

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO

Avviso

Il sig. Ferrara Salvatore fu Rosario ha in data 28 marzo 1923, presentato domanda di derivazione di moduli 0,25 d'acqua dal fiume Imera settentrionale, per irrigazione con presa in comune di Collesano in regione Mandoletto.

L'ingegnere capo
D'Urso.

13527 — A pagamento.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO

AVVISO

La Società Salerno-Costa e C. ha, in data 16 aprile 1923, presentato domanda di sanatoria per derivazione di mod. 2,5 di acqua riunita dal fiume Sosio, e dal torrente Madonna della Scala per produzione di forza motrice con presa e restituzione in comune di Prizzi **regione Passo della Santa.**

L'ingegnere capo
D'Urso.

13526 — A pagamento

(2ª pubblicazione).

SI RENDE NOTO

che il tribunale di Pordenone con provvedimento odierno numero 246 ordinò che siano assunte informazioni sul conto del nominato Carniel Valentino fu Antonio e fu Raffin Antonia, il quale nel 1909 abbandonava il suo paese natio di Cordenons per recarsi in America del Sud e da quell'epoca non diede più notizie dell'essere suo.

Pordenone, 23 marzo 1923.

avv. Guido Rosso.

12421 — A credito — Art. 244 C.

(2ª pubblicazione).

Ad istanza dei sigg. Tasselli Gaetano, Silvio, Giuseppa in Ravajoli, Emilia in Contarini, Giovanni, Antonio, don Valerio e Angela del fu Serafino domiciliati elettivamente in Ravenna presso il sottoscritto procuratore.

Si rende noto

che il R. tribunale di Ravenna con sentenza 13 febbraio 1923 ha dichiarato l'assenza di Tasselli Carlo fu Serafino e fu Rambelli Luigia nato in comune di Bagnacavallo frazione Abbadesse il 28 ottobre 1871.

avv. Eugenio Fagnocchi.

12431 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

AVVISO

Il tribunale di Alba, con decreto 19 aprile corrente, provvedendo su domanda di Nota Elisabetta, nata Moretti, ha dichiarato l'assenza del nominato Nota Andrea fu Francesco, già domiciliato a Ceresole d'Alba, figlio della istante.

Alba, 24 aprile 1923.

avv. Riccardo Bruno.

13486 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

ESTRATTO

R. tribunale civile e penale di Sarzana

Domanda di dichiarazione d'assenza

A nome come interesse di Toschi Carlo fu Onorato, residente in Deiva, domiciliato elettivamente in Sarzana presso e nello studio del procuratore avv. A. Forcieri, ammesso al gratuito patrocinio per decreto 1° settembre 1922, si espone:

Che il di lui figlio Alberto-Onorato Toschi, nato il 15 marzo 1885 emigrò da Deiva, comune di nascita, per l'America diretto a Valparaiso (Chily), nel 1901. Di là ha mandato notizie per soli due anni o più non ne diede e se ne potè avere, per cui si ritiene morto.

Che quindi si fa istanza in senso degli art. 20 e 21 Cod. civ. o sia dichiarata l'assenza.

Il tribunale radunato in Camera di consiglio, con decreto 13 settembre 1922, sul parere conforme del P. M.

Ordina siano assunte informazioni e sia il decreto pubblicato ed affisso a norma dello articolo 23 C. C.

Sarzana, 25 aprile 1923.

Il procuratore
avv. Attilio Forcieri.

13445 — A credito — Art. 5726 C

IL CANCELLIERE
della Corte d'appello di Catanzaro

rende noto

che la suddetta Corte, con decreto 10 aprile 1923, fece luogo all'adozione fatta dai coniugi Paciullo Vincenzo Basilio fu Antonio, nato in Agnana, e Riccio Elisabetta Maria fu Giro lamo, nata in Siderno, in favore di Primonato Benedetto d'ignoti nato in Borga il 7 marzo 1905 con atto del giorno 22 marzo 1923, debitamente registrato.

Si rilascia a richiesta dell'avv. Amedeo Hyerace per l'inserzione nella « Gazzetta ufficiale » del Regno.

Catanzaro, 14 aprile 1923.

Il cancelliere
G. Diaco.

13485 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

Estratto di decreto per dichiarazione di assenza

Ad ogni effetto e conseguenza di legge

Si rende noto

che provvedendo sul ricorso di Belotti Giuseppe di Angelo, residente in Bergamo, il R. tribunale di Bergamo, riunito in Camera di consiglio, a sensi dell'art. 24 Cod. civ., e 794 Codice proc. civ., con decreto in data 9 aprile 1923, ha dichiarato l'assenza di Covioli Battista fu Matteo, di Adrara San Martino, dall'anno 1896.

Il tribunale ha inoltre ordinato che il ricorso e il decreto suddetti siano pubblicati e inseriti a norma dell'articolo 23 Codice Proc. civ.

Bergamo, 25 aprile 1923.

Per l'avv. Lorenzo Zanardi
avv. Palmiro Gelmini.

13509 — A pagamento.

(1ª pubblicazione)

ESTRATTO DI DECRETO per dichiarazione di assenza

Il tribunale civile e penale di Varese con decreto in data 13 gennaio 1923, provvedendo su domanda di Ganna Angela maritata Lattuada, residente in Induno Olona, perchè venisse dichiarata l'assenza del proprio marito Lattuada Pietro fu Vincenzo e del proprio figlio Lattuada Enrico di Pietro, già domiciliati in Induno Olona, presunti assenti da oltre 3 anni, ordinò prima ed avanti tutto sommarie informazioni sulla verità dell'esposto a mezzo del signor pretore di Varese.

avv. Siabrini.

13549 — A credito - Art. 3693 C.

AVVISO

Con decreto Ministeriale de 30 dicembre 1922 fu autorizzata la pubblicazione di questo avviso per la domanda presentata al fine che il minore me Baldini Carlo fu Lucia, nato a Genova il 4 novembre 1914, sia autorizzato ad aggiungere e anteporre al cognome di Baldini quello di Migliaccio.

Chi avesse ragioni da opporre, può farlo a sensi di legge, nei termini prescritti.

Genova, 28 aprile 1923.

Avv. Vincenzo Fergola.

13538 — A pagamento.

Abbandonato Giuseppe, nato in Chieti il 30 gennaio 1891 ed ivi residente, ha chiesto per sè e per sua figlia minore Lidia, nata anche questa in Chieti il 1° dicembre 1915, di essere autorizzati a cambiare il loro cognome « Abbandonato » in quello di « De Luca ».

Il ministro della giustizia, con decreto 19 marzo 1923, ha autorizzato i richiedenti a fare eseguire la pubblicazione della relativa istanza.

S'invita quindi chiunque creda di avervi interesse a fare opposizione alla domanda stessa entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente avviso.

Chieti, 4 aprile 1923.

Avv. C. Agata
procuratore.

13541 — A pagamento.

Con decreto 17 corrente numero 210 cron. la locale Corte d'appello ha fatto luogo all'adozione di Conferti-Polidoro Ida, d'ignoti, d'anni 20, nubile, residente a Desenzano sul Lago, da parte di Laini Clotilde fu Antonio, d'anni 64, maritata Polidoro cav. Carlo, pure residente a Desenzano sul Lago, e di cui all'atto ricevuto il 7 marzo 1923.

Brescia, 28 aprile 1923.

Il cancelliere
G. Bettoni.

13542 — A pagamento.

R. CORTE D'APPELLO
di Bologna

Con atto ricevuto da S. E. il Primo presidente di questa Corte d'appello in data 13 aprile 1923 omologato con deliberazione della Corte medesima in data d'oggi, il sig. Montanari Giacomo fu Domenico e fu Antonia Ramponi; nato a Budrio il 14 dicembre 1858, residente a Casalecchio di Reno, celibe, pensionato, ha adottato per figlio ed ogni effetto di legge il sig. rag. Alfonso Alcidi-Boccacci d'ignoto e della Boccacci Roma, nato a Bologna il 19 maggio 1892, residente a Milano, coniugato con Branchini Gisella.

Bologna, 27 aprile 1923.

Il cancelliere
G. Zanardi.

13543 — A pagamento.

AVVISO
per cambiamento di cognome

« Bonanno Carmela d'ignoti, iscritta nei registri delle nascite del comune di Cittannova il 17 gennaio 1896, ivi residente, ha chiesto di cambiare il proprio cognome in quello di « Muratori ». Con decreto 27 febbraio 1923, il ministro guardasigilli autorizzò la pubblicazione della domanda.

Si invita chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine di legge ».

avv. Domenico Cavaliere.

13555 — A pagamento.

AVVISO

Trovato Silvestro fu Antonino ed i suoi figli Antonino, Angela, Rosa e Giuseppe, nati in Troina dove sono domiciliati e residenti

fanno noto

che hanno presentata regolare domanda a S. M. il Re perchè siano autorizzati abbandonare il loro cognome Trovato ed assumere quello di Russo ed invitano chiunque abbia interesse ad opporsi a presentare le sue opposizioni infra il termine di 4 mesi dall'affissione e pubblicazione del presente.

Troina, 24 aprile 1923.

Trovato Silvestro fu Antonino e figli Antonino, Angela, Rosa e Giuseppe.

13571 — A pagamento.

R. CORTE D'APPELLO
di Roma

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
e per volontà della Nazione
Re d'Italia.

La Corte d'appello di Roma, 1ª sezione civile, ha emanato il seguente decreto.

Letto il ricorso col quale si chiede l'omologazione dell'atto di adozione 5 aprile 1922 fatto dai coniugi Giovara Antonio fu Francesco e Fioranti Emma fu Filippo a favore di Regazzini Anita fu Giuseppe e fu Giulia Vitali nata a Roma l'8 dicembre 1898.

Visti gli esibiti documenti, assunte le opportune informazioni, vista la relazione del consigliere delegato, sentito il parere del P. M. con la quale ha opinato favorevolmente.

La Corte pronunzia: Si fa luogo all'adozione.

Roma, 16 giugno 1922.

Il presidente
Bertacca.

Il cancelliere
Brunasso.

13559 — A pagamento.

Tumino Raffaele gerente — *Dario Peruzy*, direttore — Tipografia delle Mantellate